

I CARE

Imparare Comunicare Agire in una Rete Educativa
Piano Nazionale di formazione e ricerca

Rete Scuole di Todi, Marsciano, Massa Martana

Protocolli pedagogici

Vademecum per un'inclusione consapevole

**Il vademecum è stato pensato, progettato e realizzato dal Gruppo di ricerca-azione
della Rete "I Care" di Todi – Marsciano – Massa Martana**

Docenti:

Lorena, Pini, Teresa Beati, Cinzia Elci, Arianna Marchesini, Sara Aldobrandi, Anna Rita Valeroni, Anna Rita Battistoni, Lucia Fabrizi, Michela Rinaldi, Fabio Rustici, Orietta Filippi, Maria Perri, M. Angela Ortolani, Cinzia Vergari, Vincenza Lungarotti, Isabella Boco, Daniela Brunelli e Stefania Muti, Anna Maria Milordini, Luciana Arcangeli, Rita Baldini.

Stampa: Tipografia Tuderte s.r.l. Todi (PG)

Prima Edizione: maggio 2009

Prefazione

Il Ministero della Pubblica Istruzione, nel 2007, ha promosso il Piano Nazionale di formazione e ricerca per le scuole "I care", progetto specificamente rivolto ai problemi dell'integrazione scolastica e sociale dei ragazzi con disabilità, ma più in generale, finalizzato a promuovere una effettiva dimensione inclusiva della scuola italiana.

Il titolo stesso del progetto, sia acronimo: "Imparare Comunicare Agire in una Rete Educativa", sia "logo" della Scuola di Barbiana, evocava alcune importanti ricorrenze. I quaranta anni dalla morte di don Lorenzo Milani e dalla pubblicazione di Lettera ad una professoressa con la quale gli allievi del priore di Barbiana ricordavano che il problema della scuola è costituito dai "ragazzi che perde". Sia il trentesimo anniversario dell'approvazione della legge 517 che ha segnato un'autentica rivoluzione nella visione non solo pedagogica e culturale, ma anche politica del nostro Paese con l'inserimento nella Scuola di tutti i ragazzi disabili.

Oggi, nella Scuola, accanto ad alunni disabili "certificati" ci sono alunni che presentano vari tipi di "Bisogni Educativi Speciali": disturbi dell'apprendimento, difficoltà psicologiche, comportamentali e relazionali, ma anche svantaggio sociale e varie differenze linguistiche e culturali.

Una scuola davvero inclusiva sente sempre la necessità di valutare seriamente ed equamente questo crescente complesso di bisogni, per rendersi conto del "carico" complessivo a cui sono sottoposte le classi. Di fronte a questa valutazione, la scuola individua e progetta risorse per l'inclusione, per poter cioè rispondere in modo individualizzato ed efficace ai Bisogni Educativi Speciali, attivare tutte le risorse possibili secondo i principi della "speciale normalità", cioè la normalità quotidiana delle relazioni e degli apprendimenti, arricchita però dalla specificità tecnica che le varie difficoltà richiedono.

L'oggetto della ricerca e di formazione assegnato dall'USR alla Rete di Todi è stato il miglioramento degli aspetti organizzativi della Scuola con la finalità di rendere normale la gestione delle "differenti diversità" e quindi di tutti gli alunni con bisogni speciali, attraverso la costruzione di dispositivi di accoglienza e di interventi strutturati.

Un percorso di miglioramento delle scuole autonome per favorire la costruzione di atteggiamenti diffusi di comprensione della complessità e degli elementi in gioco e di alimentare, attraverso la ricerca e attività riflessiva sull'esperienza, la capacità di intervenire "su misura" per il miglioramento costante delle pratiche didattiche di contesto, e ciò in continuità con tutte le Scuole del territorio, attraverso appositi accordi di programma.

Dr.ssa Sabrina Boarelli
Dirigente Tecnico USR Umbria

Introduzione

Il presente lavoro offre alla Scuola e alle famiglie in modo sintetico, ma facilmente comprensibile, i risultati di buone prassi di integrazione scolastica nelle varie scuole della Rete, sostenute dalla normativa in vigore.

È frutto del metodo formativo di ricerca-azione promosso dal progetto ministeriale "I care" e fondato su reti educative territoriali e sviluppato dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria.

Il Gruppo di lavoro ha realizzato un progetto di continuità orizzontale e verticale per accompagnare il passaggio da un ordine di scuola ad un altro, con adeguati supporti e con la necessaria flessibilità che l'autonomia scolastica rende oggi possibile. Nel passaggio da una scuola all'altra, sono importanti tutte le informazioni fornite dalla famiglia, dagli insegnanti, dai medici e dagli operatori che conoscono l'alunno, tali da garantire un reale percorso di inclusione scolastica, poiché è certamente significativo poter attivare incontri e avviare progetti in continuità tra ordini di scuola diversi e tra la scuola e il territorio.

*È fondamentale, infatti, che la documentazione didattica prodotta in un ordine di scuola possa seguire lo studente nei vari passaggi, anche per sopperire, almeno in parte, al turnover degli insegnanti, andando a costituire un vero **e-portfolio**. Ciò, come previsto dalla progettazione, sarà favorito anche dall'apposita creazione di un archivio digitale dedicato, con le più ampie garanzie per il rispetto della privacy e del segreto professionale, regolato con apposito accordo di programma tra le istituzioni scolastiche che lo condividono.*

Nei primi mesi dell'anno scolastico è possibile che l'insegnante di sostegno dell'anno precedente segua in un primo momento il passaggio nella nuova scuola. Potranno così essere attivati percorsi di orientamento e progetti-ponte tra i vari ordini di scuola.

I protocolli e i modelli, elaborati dal Gruppo di ricerca-azione e condivisi tra le scuole della rete, potranno essere strumenti validi per garantire a tutti percorsi scolastici di qualità e realmente inclusivi.

Marcello Rinaldi
Dirigente Scolastico Scuola capofila

Dirigenti scolastici della Rete "I care":


Manuela Dominici , Enzo Fiorini, Paolo Frongia, Sergio Guarente,, Cristina Maravalle, Marcello Rinaldi, Carlo Sbugia.

Docenti:

Teresa Beati, Cinzia Elci (Direzione Didattica Todì); Arianna Marchesini, Sara Aldobrandi, Anna Rita Valeroni (Istituto Comprensivo Massa Martana); Anna Rita Battistoni, Lucia Fabrizi, Michela Rinaldi, Fabio Rustici, Orietta Filippi, Maria Perri, M. Angela Ortolani (Scuola Secondaria di primo grado "Cocchi-Aosta" Todì); Cinzia Vergari, Vincenza Lungarotti, Isabella Boco (Scuola Secondaria di primo grado "Moneta" Marsciano); Daniela Brunelli e Stefania Muti (ITCG Einaudi Todì); Anna Maria Milordini, (Liceo "Jacopone" Todì); Luciana Arcangeli, Rita Baldini (Istituto Istruzione Superiore "Ciuffelli" Todì);

Docente coordinatrice:

Lorena Pini



Parte I

FASI E CONTENUTI DELLA RICERCA

AMBITO ORGANIZZATIVO

Il progetto si fonda sul contributo scientifico della metodologia della ricerca-azione che intende attivare un processo di cambiamento attraverso il contributo partecipato dei docenti. L'individuo da oggetto di studio diviene soggetto protagonista dell'analisi del proprio vissuto e quindi favorisce la creazione di nuove leve di motivazione all'agire. Nella nostra ricerca sono presenti le seguenti fasi:

- ✓ Formazione dei gruppi;
- ✓ Identificazione e classificazione dell'idea generale d'inclusione;
- ✓ Ricognizione e descrizione dei dati della situazione che si vuole modificare in base ai dati emersi dal questionario;
- ✓ Costruzione del piano generale di azione;
- ✓ Attivazione piano di azione.

1.1 Il Gruppo di ricerca-azione della Rete di Todi

Il Gruppo di lavoro, composto da docenti di sostegno e docenti curricolari di italiano, latino, matematica e inglese, è rappresentativo di tutte le scuole che hanno partecipato alla rete. Il gruppo ha seguito un percorso di formazione per riflettere sul concetto di inclusione e su un modello di POF inclusivo. (cf Tabella 1) Come modalità di lavoro il gruppo si è diviso in tre sottogruppi ciascuno con un responsabile con il compito di coordinare le attività nelle rispettive scuole. Il gruppo della Scuola primaria comprensivo anche dei docenti della Scuola dell'infanzia, il gruppo della Scuola secondaria di primo grado che comprendeva docenti di Todi e di Marsciano, il gruppo delle scuole secondarie di secondo grado. Il primo gruppo ha lavorato sulla raccolta della normativa, sull'organizzazione scolastica e sul protocollo di accoglienza. Il secondo gruppo ha rivisitato gli strumenti didattici già in uso e ne ha creati di nuovi, nell'ottica dell'inclusione: protocollo di accoglienza, scheda di osservazione, programmazione di classe, PEI, scheda monitoraggio PEI, relazione finale, fascicolo personale e 'Progetto- Ponte'. Il terzo gruppo ha analizzato la normativa per le scuole superiori e gli accordi operativi di programma, sottoscritti nel novembre 2008 dai comuni dell'ambito territoriale n. 4, dall'azienda sanitaria locale n. 2 e dal distretto sanitario n. 3 della Media Valle del Tevere, nonché dalle dirigenze scolastiche dell'ambito territoriale 4. Tutto il gruppo di progetto si è riunito con cadenza mensile per visionare e condividere il materiale prodotto. Si è creato fin dall'inizio un clima collaborativo e inclusivo che ha permesso i collegamenti fra i vari ordini di scuola. Nel tempo, all'interno di qualche gruppo si sono avvicinati docenti, pur rimanendo gli stessi coordinatori. Se da un lato questo può aver comportato qualche instabilità, dall'altro ha rappresentato occasione di diffusione del lavoro anche ad altri docenti allargando il campo d'azione.

Tabella 1. Quadro sinottico delle risposte fornite dai docenti delle varie scuole coinvolte, utile ai fini della valutazione della qualità dell'integrazione scolastica.

	<i>Direzione Didattica Todi</i>	<i>Cocchi Todi</i>	<i>I.C. Massa Martana</i>	<i>ITCG Todi</i>	<i>Licei Todi</i>	<i>Agraria Todi</i>	<i>Moneta Marsciano</i>
Anni esperienza IS compilatore	2	3	3		5		16
Importanza della funzione di tutoraggio (dei pari e non) per alunni con B.S.?	Molta	Molta	Molta	Molta	Molta	Molta	Molta
Attivazione forme di tutoraggio?	No	No	No	No	No	No	No
Dopo 4-5 anni quale percentuale vorrebbe passare all'insegnamento curricolare?	80%	85%	100%	80%	70%	100%	80%
Che percentuale di IS resterebbe con condizioni diverse?	80%	60%	50%	20%	20%	80%	20%
A quali condizioni?		Sicurezza lavoro	Maggiore considerazione tra docenti e nella scuola	Sicurezza lavoro	Maggior rispetto nel Consiglio di classe	Maggior rispetto nel Consiglio di classe	
Quali strategie didattiche vengono messe in atto nei processi di integrazione?	Diverse, senza scelte caratterizzanti	Diverse, senza scelte caratterizzanti	Diverse, senza scelte caratterizzanti	Diverse, senza scelte caratterizzanti	Solo Lezione frontale	Diverse, senza scelte caratterizzanti	Diverse, senza scelte caratterizzanti
Importanza attrezzature per l'integrazione?	Molta	Molta	Molta	Molta	Molta	Molta	Molta
Importanza di un ausioleoteca regionale?	Molta	Molta	Non sa	Molta	Molta	Non sa	Molta
La scuola e l'I.S. per il progetto di vita sono in contatto con strutture extra scuola?	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Raccolta informazioni sull'alunno:							
Dall'IS precedente?	mai	mai	si	si	A volte	A volte	A volte
Dal GLH?	mai	mai	mai	sempre	A volte	mai	Mai
Dal DS?	si	Quasi sempre	Sempre	Sempre	Sempre	Sempre	Sempre
Le informazioni ricevute all'inizio sono state utilizzate per il PEI?	mai	Quasi sempre	Quasi sempre	Quasi sempre	Sempre	Sempre	Sempre
E' utile che l'I.S. informa l'I.S. successivo?	Utilissimo	Utile solo in alcuni casi	Utile	Utile	Utile	Utile	Utile
Sono utili gli incontri tra diversi ordini di scuola nei passaggi degli alunni H?	Utilissimi	Utilissimi	Utilissimi	Utilissimi	Utilissimi	Utilissimi	Utili
L'I.S. valuta la classe?	Mai	mai	Sempre	A volte	Mai o solo	A volte	A volte

	Direzione Didattica Todi	Cocchi Todi	I.C. Massa Martana	ITCG Todi	Licei Todi	Agraria Todi	Moneta Marsciano
					per aspetti generali		
Per gli alunni non H è richiesta la valutazione dell'I.S.?	No	No	Si	No	No	No	No
L'integrazione migliora le competenze degli alunni disabili?	Si, ma in particolare su ambiti non disciplinari	Si	Si, ma in particolare su ambiti non disciplinari	Si	Si	Si, ma soprattutto su ambiti non disciplinari	Si
L'integrazione favorisce per i compagni una conoscenza sulle disabilità?	Si, sia per compagni che genitori	Si, sia per compagni che genitori	Si, sia per compagni che genitori	Si, sia per compagni che genitori	Si, sia per compagni che genitori	Si, sia per compagni che genitori	Si
C'è coerenza tra il PEI della scuola e il progetto di vita della famiglia per l'alunno?	Solo parziale	Solo parziale	Si	Solo parziale	Solo parziale	Si	Non so
Esiste GLH?	Si	Si, come un dipartimento	Si	Si	No	Si	Si
DS nel GLH?	Si	A volte	Si	Si	No	No	Si
Quanti incontri GLH?	1	3	1	3	-	-	2
Quanti I.S?	7	6	5	1	1	4	6
Ci sono operatori comunali?	8	2	2	2	1	-	3
Esiste F.S. per l'integrazione?	Si	No	No	No	No	No	No
Situazione barriere architettoniche?	Situazione variabile nei plessi	Situazione variabile nei plessi	Situazione variabile nei plessi	Situazione variabile nei plessi	Situazione variabile nei plessi	Situazione variabile nei plessi	Situazione variabile nei plessi
Nel Regolamento d'Istituto esistono criteri per inserimento e la formazione delle classi con inserimento degli H?	No	Si	No	Si	No	No	No
Quali figure vengono attivate nella formazione delle classi?	DS e Ins. curricolari	DS e Ins. curricolari	DS e Ins. curricolari	DS e GLH	DS	DS	DS e commissione
Quanti incontri all'inizio dell'anno con l'I.S. precedente?	1	2-3	1	1	0	0	1
C'è la Diagnosi funzionale?	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Quando viene trasmessa alle scuole?	All'iscrizione e	All'iscrizione	All'iscrizione	All'iscrizione	All'iscrizione	All'iscrizione	All'iscrizione
Da chi viene trasmessa?	Dalla famiglia	Dalla famiglia	Dalla famiglia	Dalla famiglia	Dalla famiglia	Dalla famiglia	Dalla famiglia
Come viene trasmessa all'IS?	Senza una procedura	Senza una procedura	Senza una procedura	Senza una procedura	Senza una procedura	Senza procedura	Senza una procedura
La Diagnosi funzionale	No, perché	si	si	si	No, solo il	si	A volte

	Direzione Didattica Todi	Cocchi Todi	I.C. Massa Martana	ITCG Todi	Licei Todi	Agraria Todi	Moneta Marsciano
viene utilizzata nel PEI?	generica				PDF		troppo generica
Esiste il PDF?	Si, redatto nei primi mesi	Si, redatto nei primi mesi	Si, redatto nei primi mesi	Si, redatto nei primi mesi	Si, redatto nei primi mesi	Si, redatto nei primi mesi	Alla fine della III media
Esiste il PEI?	Si, redatto dall'IS	Si, redatto dall'IS	Si, redatto dall'IS	Si, redatto dall'IS	Si, redatto dall'IS	o dall'IS	Si, redatto dall'IS + ASL
Il PEI è discusso in CdC?	Si	Si	No	Si	No	No	Si
Esistono prassi per l'accoglienza degli alunni H?	Si	Si	No	No	Si dal DS	No	No
Esiste una documentazione accessibile per le esperienze d'integrazione nell'Istituto o Buone prassi?	No	No	No	No	Curata dal DS	No	No
Collaborazione con il comune?	Buona	Buona	Parziale	No	Buona	Parziale	Buona
Collaborazione con il ASL?	Buona	Buona	Parziale	Buona	Buona	Buona	Non c'è continuità Del personale ASL
Collaborazione con la Provincia?	No	Buona	No	No	Si	Si	No
La Scuola è coinvolta nei Piani di Zona?	No	No	No	No	No	No	No
Chi cura i rapporti con le famiglie degli alunni H?	DS e IS	IS	IS	DS e IS	IS	IS	IS
La Scuola organizza momenti di formazione per l'integrazione?	No	Si	No	No	No	No	Si

1.2 L'idea di inclusione

Il Gruppo, dopo incontri formativi organizzati dall'USR a Terni, si è confrontato sul significato di inclusione e ne ha approfondito la semantica educativo-didattica.

Infatti, alcuni orientamenti internazionali (*Unesco, Oms*) hanno abbandonato l'uso del termine *integrazione* a favore del termine *inclusione*, in ragione di un'attenzione sempre maggiore all'inserimento della persona nel suo contesto.

Il termine *integrazione* è stato utilizzato a partire dagli anni '60 del '900, principalmente in risposta al bisogno di porre l'attenzione sulla possibilità di un'alternativa alla diffusa realtà di scuole europee speciali esclusivamente frequentate da persone disabili. La riflessione ed il dibattito sull'integrazione hanno favorito il proliferare di una nuova legislazione scolastica in favore dell'inserimento dei soggetti con deficit nelle scuole pubbliche, stimolando una revisione critica del sistema d'istruzione, nonché un'attenzione crescente alla pedagogia speciale. Tuttavia, ciò ha contribuito anche a far nascere interrogativi intorno a quale sia l'essenza dei diritti della persona con certificate disabilità, se cioè sia meglio essere preservati in uno spazio protettivo ritagliato

ad hoc o avere la possibilità di partecipare alle attività sociali dei coetanei. Così, nelle pratiche istituzionali, accanto al permanere di scuole speciali che la politica integrazionista avrebbe voluto lentamente abolire, si sono create, in diversi paesi Europei ad eccezione dell'Italia, forme miste di integrazione in cui, all'interno di scuole pubbliche, si sono predisposte comunque classi differenziate. Da qui forse emerge la necessità di introdurre il nuovo termine di *inclusione* che viene utilizzato per la prima volta in occasione di una conferenza mondiale sui bisogni speciali organizzata dall'Unesco, tenutasi a Salamanca nel 1994.

Già a livello etimologico si può riscontrare una significativa sfumatura: *integrare* implica l'idea di una diversità che deve essere plasmata perché si verifichi un adeguamento al contesto dato, *inclusione* invece, dal latino *in*=dentro e *cludere*=chiudere, suggerisce piuttosto un riconoscimento della specificità come parte integrante e significativa di un sistema di riferimento dato.

In Inghilterra, in modo particolare, un gruppo di ricercatori si è preoccupato di definire più precisamente in ambito pedagogico il termine *inclusione* a partire dalle asserzioni della conferenza di Salamanca, tanto che nel 2002 è stato pubblicato un programma per un'educazione inclusiva, distribuito successivamente in 26.000 scuole primarie, secondarie e speciali inglesi e supportato dagli Enti governativi preposti. L'inclusione, così come concepita in questo programma, è un processo grazie al quale la scuola cerca di rispondere ai bisogni educativi di tutti gli studenti, preoccupandosi di costruire una programmazione curricolare che promuova la partecipazione e favorisca l'apprendimento di tutti. L'inclusione è uno 'stile' che possono adottare tutti i tipi di scuola, dato che, quotidianamente in classe, ogni insegnante si trova a fronteggiare una molteplicità di situazioni ed esigenze. La riflessione intorno all'inclusione in ambito pedagogico è, dunque, diffusa a livello internazionale da oltre venti anni. Tuttavia, nel nostro Paese che pure in termini di 'integrazione' si è mostrato all'avanguardia rispetto al resto d'Europa, permane la difficoltà di tradurla in buone pratiche educative, in parte per la tendenza ad identificare l'individuo disabile con etichette mediche e specifiche che nascondono la persona dietro al suo problema, in parte per una mancanza di adeguate risorse e strutture nelle scuole e, ancora, per una resistenza alla necessità di quella flessibilità che l'inclusione richiede nella programmazione educativa, nella valutazione, nella predisposizione creativa di stimoli e di ambienti di apprendimento che facilitino l'apprendimento di tutti.

La pedagogia speciale, nella prospettiva inclusiva, dovrebbe diventare orizzonte dell'agire di tutta la comunità di docenti di ogni ordine e grado, la cui specializzazione, soprattutto negli anni dell'istruzione obbligatoria, dovrebbe essere in primo luogo quella di garantire la convivenza e il rispetto delle diversità e di costruire, a partire da queste, ponti tra persone, saperi e competenze.

L'educazione inclusiva, quindi, è progettata per offrire un'educazione di qualità, in particolar modo a quelle persone che sperimentano barriere (di qualsiasi tipo) all'insegnamento e alla partecipazione. La necessità che ci si trova a dover affrontare come comunità è quella di offrire risposte educative adeguate (per quantità e per qualità) ai bisogni della pluralità degli alunni.

Ciò implica cambiamenti e innovazioni attraverso una visione comune che ricopre tutte le fasce d'età, con la convinzione che spetta al sistema educativo-formativo formale, e in dialogo stretto e costante con le famiglie, per educare le giovani generazioni, favorendo quella diversità positiva in grado di utilizzare risorse e opportunità estremamente differenziate.

I traguardi che l'integrazione scolastica e i processi inclusivi perseguono riguardano: la promozione dei diritti umani e la giustizia sociale attraverso l'educazione e la formazione; il diritto all'educazione; il potenziamento della qualità dell'insegnamento e la formazione degli insegnanti; la crescita della qualità del vivere con gli altri e con se stessi; l'offerta di uguali opportunità educative a tutti; l'arricchimento derivante dalle diversità delle culture e delle varie organizzazioni sociali, come pietre di paragone per lo sviluppo umano, la tolleranza e il cambiamento; il consolidamento di valori positivi che facilitino un'interazione creativa e socialmente gratificante; la valorizzazione del potenziale dei membri della comunità, così da permettere una partecipazione attiva in famiglia e nella società.

I processi inclusivi, quindi, esigono che l'integrazione (possibilità di incontro, possibilità di stabilire dei legami, possibilità di intrecciare legami di senso) si realizzi nei percorsi ordinari. Si tratta di passare da un modello in cui i bisogni speciali coincidono con i luoghi speciali a un modello capace di utilizzare le competenze speciali in contesti aperti, in territori di appartenenza comuni. Il problema viene spostato dall'analisi del soggetto (ad esempio l'alunno con disabilità) all'analisi del contesto (la classe, la scuola, il territorio): non si considera lo studente con disabilità come un paziente bisognoso di cure, ma si guarda alla classe, per la creazione di

situazioni strategiche di supporto, valorizzando il ruolo di ogni figura professionale che interviene per rendere l'ambiente inclusivo.

Una sollecitazione importante, in ambito europeo, viene dalla *Dichiarazione di Madrid*, che riguarda in particolare gli alunni con disabilità, ma che bene si riferisce alla globalità degli alunni con difficoltà qualsiasi ne sia la natura. La Dichiarazione sottolinea il protagonismo delle persone con disabilità e la partecipazione alle iniziative politiche e sociali, con un'assunzione di responsabilità personale che non può essere sostituita da responsabilità diffuse e solidaristiche. Un altro passo importante è stato compiuto con l'Udienna Europea dei Giovani Disabili del 2007, nell'ambito del semestre di presidenza portoghese dell'Unione Europea. Il Ministero dell'Istruzione portoghese ha organizzato, insieme all'Agenzia Europea per lo Sviluppo dell'Istruzione degli Alunni Disabili, un incontro Europeo sul tema "Voci nuove: accogliere la diversità nell'istruzione". Le proposte, concordate tra i ragazzi disabili provenienti da 29 paesi europei frequentanti la scuola secondaria professionale e superiore, sono confluite nel documento: *Le opinioni dei giovani sull'integrazione scolastica*, conosciuto come *Dichiarazione di Lisbona*.

I giovani concordano sui loro diritti:

1. il diritto a ricevere rispetto e a non subire discriminazioni;
2. il diritto ad avere le stesse opportunità degli altri, considerando le esigenze specifiche di ciascuno;
3. il diritto ad prendere decisioni e a compiere scelte;
4. il diritto a vivere autonomamente.

Questo orientamento, che vuole tutti i cittadini protagonisti del proprio progetto di vita, rappresenta lo sfondo teorico di riferimento, il presupposto prioritario nel quale collocare il tema dell'inclusione.

Non va dimenticato, inoltre, che sempre più la disabilità si connota come concetto trasversale e universale e fenomeno sociale multidimensionale: questo è il grande cambiamento nella recente classificazione **I.C.F.** (*International Classification of Functioning Disability and Health*, funzionamento disabilità e salute), emanata dall'Organizzazione mondiale della sanità. La disabilità è intesa come una parte integrante dell'essere umano, al di là del tempo, dello spazio e delle differenze culturali e geografiche, nel senso che non può essere una caratteristica che stigmatizza una persona rispetto a un'altra.

La pedagogia inclusiva, delineata dall'Unesco, si basa sui seguenti principi:

- Tutti possono imparare;
- Tutti sono diversi; le diversità sono punti di forza;
- L'apprendimento si intensifica con la cooperazione di tutti;
- La valutazione è considerata non come *performance*, ma come valutazione dei processi:

L'inclusione implica il cambiamento; è un percorso verso la crescita illimitata degli apprendimenti e la partecipazione di tutti gli alunni, un ideale cui le scuole possono aspirare, ma che non potrà mai realizzarsi compiutamente. Tuttavia l'inclusione comincia a realizzarsi non appena inizia il processo per la crescita della partecipazione. Una scuola inclusiva è una scuola in movimento (tabella 2).

Il concetto di 'ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione' può essere proposto in alternativa a quello di bisogni educativi speciali. Questa nozione può essere utilizzata per focalizzare l'attenzione su ciò che occorre fare per migliorare l'educazione di ogni allievo.

I concetti di esclusione e inclusione vengono esplorati lungo tre dimensioni interconnesse:

- quella di una cultura inclusiva, che orienta la comunità ad essere accogliente e cooperativa per valorizzare ciascuno;
- quella di politiche inclusive che promuovono strategie per il cambiamento;
- quella di pratiche inclusive che attuano le linee politiche e culturali e definiscono le procedure da seguire anche in ambito didattico-pedagogico. Le attività di formazione vengono progettate in modo da rispondere alla diversità degli alunni e gli alunni sono incoraggiati ad essere attivamente coinvolti in ogni aspetto della loro educazione, valorizzando anche le loro conoscenze ed esperienze fuori della scuola.

Tabella 2. Confronto tra inclusione e integrazione nell'ambito della didattica


INCLUSIONE	INTEGRAZIONE
<ul style="list-style-type: none">➤ Valorizza in modo equo tutti gli alunni e il gruppo docente;➤ Interviene prima sul contesto e poi il soggetto;➤ Trasforma la risposta speciale in normalità;➤ Riduce gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni non solo delle persone con disabilità.	<ul style="list-style-type: none">➤ Valorizza il singolo con disabilità;➤ Interviene prima sul soggetto e poi sul contesto;➤ Incrementa una risposta speciale;➤ Focalizza l'attenzione su metodologie didattiche per l'alunno disabile.

1.3 Costruzione del piano di azione

Il gruppo di ricerca-azione sintetizza nella sottostante tabella 3 i risultati del questionario somministrato.

Tabella 3

	Direzione Didattica	Scuola media	Scuola superiore
A. Procedure di passaggio delle informazioni e delle abilità iniziali dell'alunno da un ordine a quello successivo	40%	50%	60%
B. Procedure per passaggio della documentazione	0%	0%	0%
C. Individuazione/Funzionamento organi e ruoli delle figure preposte all'inclusione	40%	40%	33%
D. Prassi di inserimento e formazione delle classi con alunni h	0%	50%	33%
E. Procedure per l'accoglienza	50%	50%	33%
F. Partecipazione del docente di sostegno alle attività del Consiglio di classe	50%	0%	0%
G. Partecipazione del docente curriculare alle attività con alunno disabile	50%	50%	33%
H. Raccolta di tutta la normativa per informare e formare tutti i docenti	0%	50%	0%
I. Rivisitazione strumenti (pdf, pei, ...) alla luce del concetto di inclusione	50%	50%	33%
L. Documentazione attività come metodo di lavoro	0%	0%	33%



Rappresentazione dati emersi dal questionario della tabella 3

Si individuano le seguenti aree di miglioramento:

- ✚ Le procedure di passaggio delle informazioni e delle abilità iniziali dell'alunno da ogni ordine di scuola a quello successivo;
- ✚ Procedure per il passaggio di tutta la documentazione;
- ✚ Individuazione organi e ruoli delle figure preposte all'inclusione;
- ✚ Prassi di inserimento e formazione delle classi;
- ✚ Procedure per l'accoglienza;
- ✚ Partecipazione del docente di sostegno alle attività del consiglio di classe;
- ✚ Partecipazione del docente curricolare alle attività con alunno disabile;
- ✚ Raccolta di tutta la normativa per informare e formare tutti i docenti;
- ✚ Rivisitazione strumenti (P.E.I.) alla luce del concetto di inclusione;
- ✚ Documentazione attività, come metodo di lavoro..

1.4 Caratteristiche dei tre ordini di scuola.

La Scuola dell'Infanzia è un segmento prezioso per la vita del bambino disabile, il suo percorso è analogo a quello dei compagni, le possibilità di integrazione reale nelle attività sono molteplici. Rafforza l'identità personale, l'autonomia e le competenze dei bambini (*Indicazioni nazionali*, allegato A al DL 59/2004). Occorre programmare al meglio contesti di apprendimento, di autonomia sociale, relazionale, cognitive. Il personale docente ha una formazione pedagogica e psicologica, lavora in team ed è disponibile alla collaborazione.

La Scuola Primaria promuove l'acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza delle conoscenze e abilità (*Indicazioni nazionali*, allegato B al DL 59/2004). I percorsi formativi iniziano per tutti gli alunni dai mediatori concreti (utilizzo dell'esperienza corporea, psicomotoria e manipolativa), passando poi a quelli grafico-iconici, analogici e simbolici. È ancora agevole trovare collegamenti e agganci alle attività della classe. La relazione e l'autonomia sono obiettivi per tutti gli alunni. Il personale docente ha formazione pedagogica e psicologica oltre che disciplinare, lavora in team, è disponibile alla collaborazione.

La Scuola Secondaria di I grado cura la dimensione sistemica delle discipline, rafforza l'autonomia cognitiva e di studio, sviluppa le capacità di scelta in chiave orientativa. I percorsi formativi utilizzano i mediatori simbolici quindi può essere difficile per gli alunni con deficit cognitivo condividere le attività dei compagni. È opportuno quindi attivare sugli stessi contenuti mediatori diversi.

La Scuola Secondaria di II grado cura il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica ed è finalizzata a sviluppare le capacità culturali e professionali dei giovani, stimolando l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale (L. 53/2003). Nella Scuola Secondaria superiore sono previste diverse modalità di percorsi per gli alunni disabili.

Tabella 4. Quadro riassuntivo delle diverse caratteristiche dei tre ordini di scuola per quanto concerne la didattica e i livelli cognitivi.

Scuola	Capacità mentale	Contenuti didattici	Continuità educativa
Materna	Pensiero simbolico e intuitivo	Apprendimento di simboli e segni come concetti.	Linguaggio articolato, impiego di simboli e segni, superamento dello spazio topologico.
Elementare	Pensiero operatorio concreto	Apprendimento del pensiero logico, dello spazio, del tempo, della lettura, della scrittura e misura.	Linguaggio strutturato, pensiero reversibile, acquisizione dello spazio euclideo
Secondaria I grado	Passaggio del pensiero operatorio concreto a quello astratto	Apprendimento di tutto ciò che è sociale, culturale, scientifico e normativo.	Capacità di documentazione, Capacità concettuale.

Scuola	Capacità mentale	Contenuti didattici	Continuità educativa
Secondaria Il grado	Pensiero operatorio astratto	Analisi e sintesi di struttura e del pensiero astratto	Linguaggio formale; pensiero storico-filosofico, matematico

1.5 Una scuola inclusiva “si organizza, accoglie e valorizza”.

Il D.P.R. n.275 dell'8 Marzo 1999, art.1 comma 2, recita: “L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Sempre dello stesso D.P.R. art.3: “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione, di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.”Rendere più inclusivo il P.O.F. significa mettere al centro le persone e lo sviluppo delle capacità di ognuno tramite la valorizzazione delle attitudini, i talenti, gli stili cognitivi e le strategie di apprendimento. Va perseguita la flessibilità nella progettazione formativa, viene valorizzata la professionalità di tutti i docenti. La struttura di un progetto integrazione dell'alunno disabile dovrebbe considerare e comprendere nell'ambito delle finalità del P.O.F le norme della Costituzione artt.3, 34, 38 e la Legge 104/92 art 12 e 13. L'esplicitazione della cultura all'inclusione dell'Istituto implica la costruzione di profili in entrata degli alunni, l'individualizzazione degli interventi, l'organizzazione dell'Istituto e la costruzione di reti e progetti territoriali per un'inclusione sociale. La pianificazione di contesti didattici, favorevoli alla realizzazione di una scuola inclusiva richiede l'assunzione di impegni collegiali ed il rispetto di compiti precisi quali:

- ❖ Rilevazione precoce di situazioni problematiche attraverso osservazioni sistematiche di comportamenti e modalità di apprendimento che riducano gli “ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione”.
- ❖ Classificazione delle stesse problematiche (disagio, disabilità psico-fisica, svantaggio) e loro incidenza sul rendimento scolastico.
- ❖ Comunicazione ed informazione a persone ed enti competenti.
- ❖ Collaborazione con famiglie, enti, associazioni, strutture sanitarie.
- ❖ Programmazione di interventi adeguati nel rispetto della continuità educativa, didattica e affettiva per valorizzare le capacità e potenzialità di ciascun alunno.
- ❖ Uso di metodi e strategie efficaci (gioco, lavoro di gruppo, mutuo aiuto...).
- ❖ Utilizzo di sussidi adeguati e di nuove tecnologie.
- ❖ Organizzazione di spazi funzionali nella classe e nella scuola.
- ❖ Previsione di tempi didattici distesi, individualizzati ed integrati.
- ❖ Verifica periodica ed integrate per un feed-back correttivo tempestivo.
- ❖ Valutazione in itinere e finale.
- ❖ Formazione del personale docente e no.
- ❖ Partecipazione in rete con altre scuole del territorio.

1.6 Organi preposti alla realizzazione di un P.O.F. inclusivo

a. G.L.H. di Istituto

Il dirigente scolastico, visto l'art. 15 comma 2 della **Legge 05/02/1992 n. 104** relativo alla Costituzione del **Gruppo di Lavoro d'Istituto (G.L.H.)** con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) dei singoli alunni disabili; tenuto conto che la norma sopra citata prevede che il GLH sia composto da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti; sentito il Consiglio d'Istituto ed il Collegio dei docenti decreta la costituzione del gruppo di lavoro.

COMPOSIZIONE

- Dirigente Scolastico o persona da questo delegata che può essere la funzione strumentale;
- Coordinatori di classe dove sono inseriti gli alunni;
- Insegnanti di sostegno;
- Rappresentante dei servizi sociali del Comune;
- Rappresentante territoriale dell'UMEE e SREE (Unità multidisciplinare Età Evolutiva/Servizio riabilitazione età evolutiva);
- Rappresentanti studenti nei Consigli di classe (secondaria di II grado);
- Rappresentanti dei genitori.

COMPITI

Il GLH svolge i seguenti compiti:

- presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola da considerare parte integrante del POF;
- collabora alle iniziative educative e di integrazione previste dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) dei singoli alunni disabili;
- analizza la situazione complessiva dell'Istituto con riferimento alle strutture, alle risorse umane e materiali, agli alunni in situazioni di disabilità;
- Predispone un calendario degli incontri dei gruppi operativi;
- Verifica gli interventi a livello di Istituto;
- Formula proposte per la formazione e aggiornamento;
- Formula progetti di continuità fra ordini di scuola;
- Definisce progetti specifici per l'handicap in relazione alle diverse tipologie;
- Cura i rapporti con gli Enti Locali/Istituzionali e con le associazioni delle persone disabili.
- Il coordinatore del gruppo collabora con la dirigenza e la funzione strumentale assume iniziative di tutoring fra docenti e si raccorda con le altre funzioni per diffondere la cultura dell'inclusione.

CONVOCAZIONE, FUNZIONAMENTO E DURATA

Il GLH è convocato dal Dirigente Scolastico nella fase iniziale ed al termine dell'anno scolastico e comunque ogni volta che venga ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti Istituzionali. All'atto della convocazione il Dirigente Scolastico specificherà i nominativi dei soggetti indicati dall'art. 1. Il gruppo di lavoro è presieduto dal Dirigente Scolastico o da persona dallo stesso delegato; in questo caso può essere la funzione strumentale. Le modalità di funzionamento di tale gruppo sono quelle previste per gli organi collegiali scolastici. Il G.L.H. ha durata permanente e può essere integrato e/o modificato con atto specifico del Dirigente Scolastico. Poiché le funzioni di questo gruppo sono di tipo organizzativo, progettuale e valutativo, il G.L.H di Istituto si articola nei G.L.H. operativi. Si costituisce quindi un G.L.H. operativo per ogni classe dove è inserito l'alunno disabile.

b. G.L.H. Operativo

IL G.L.H operativo concorre all'identificazione del profilo dell'alunno al momento del suo ingresso nella scuola.

COMPOSIZIONE

- Dirigente Scolastico;
- Insegnanti di classe;
- Docente di sostegno;
- Rappresentante A.S.L. che ha la presa in carico del caso;
- Rappresentante servizio sociale del Comune;
- Eventuale operatore;
- Genitori alunno.

COMPITI

Il G.L.H. operativo svolge i seguenti compiti:

- Raccoglie i dati per tracciare un primo profilo del soggetto (scheda raccolta dati Scuola Secondaria di primo e secondo grado). Durante il primo periodo di frequenza, entro ottobre, l'alunno viene osservato dagli insegnanti e anche dagli operatori che si propongono di valutare: i livelli di apprendimento, i livelli di capacità, gli aspetti generali, le abilità pratiche e operative con la compilazione di una scheda di osservazione.
- Programma e cura l'attuazione di tutte le attività previste dal progetto accoglienza.
- Redige il P.D.F. secondo art.12 L. 104/92; art.4 D.P.R. 24/ 02/ 94, dopo una attenta osservazione, sistematica insieme alla famiglia e specialisti U.S.L.
- Verifica i diversi interventi , aggiorna il P.D.F. a conclusione di ogni anno scolastico.
- Definisce il P.E.I., documento che è parte integrante del Fascicolo Personale ed è compilato dopo la elaborazione del PDF. Prima di elaborare il PEI, il GLH operativo definisce gli obiettivi minimi che non fanno solo riferimento al curriculum, ma anche alle attitudini dell'alunno al fine di individuare competenze e capacità irrinunciabili al fine dell'orientamento. Gli obiettivi anche minimi del PEI sono ipotizzati su base pluriennale e sono collegati al progetto di vita.
- Il G.L.H. operativo si impegna ad utilizzare materiale didattico e tecnologie efficaci al perseguimento degli obiettivi, anche con aiuto di esperti e risorse.

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

IL G.L.H. operativo è convocato dalla funzione strumentale o dal docente referente e si riunisce almeno tre volte l'anno, in fase di programmazione, per il monitoraggio e la valutazione intermedia e finale delle azioni programmate. Le modalità di funzionamento sono identiche a quelle di altri organi collegiali.

1.6.1 Esempio di modulistica per la convocazione del G.L.H. operativo

Prot n.

Data,

Al Docente coordinatore classe....
All'insegnante di sostegno...
Alla Dr.ssa...
All'assistente sociale del Comune...
All'Operatore ...
Alla Famiglia dell'alunno.....

Loro sedi

Atti
Sito web

Circolare n.

Oggetto: Art. 15 c. 2 L. 104/92 Incontro GLH Scuola – servizi – famiglia

Il giorno..... alle ore..... presso la sede della Scuola ci sarà il previsto incontro tra Scuola, servizi e famiglia in base alla normativa in oggetto per l'alunno....., classe.....

Le SS.LL. sono invitate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1.6.2 Verbale del G.L.H. Operativo

(L.104/92 art 15 comma 2)
Anno scolastico 200../200..

Alunno.....Classe.....

Incontro N°

del

COMPONENTE G.L.H. Operativo	Cognome Nome	FIRMA
Dirigente Scolastico	-----	-----
Insegnanti Curricolari	----- -----	----- -----
Insegnante specializzata	-----	-----
Operatori A.S.L. e Terapisti	----- -----	----- -----
Assistente sociale del Comune	-----	-----
Operatori A.E.C.	-----	-----
Genitori alunno	----- -----	----- -----

*Elementi acquisiti per l'elaborazione del Profilo
dinamico funzionale*

Area Cognitiva	POTENZIALITÀ	DIFFICOLTÀ
Livello di sviluppo raggiunto. Capacità di integrazione delle competenze		

AFFETTIVO - RELAZIONALE

(Livello di sviluppo raggiunto. Capacità di integrazione delle competenze)

--	--

LINGUISTICO - ESPRESSIVA (Comprensione, produzione, uso di altri linguaggi)

--	--

AUTONOMIA (Personale, sociale)

--	--

La Programmazione educativa sarà:

A) Coincidente con quella della classe..... B) differenziata per:


- 1) obiettivi.....
- 2) contenuti.....
- 3) strategie.....
- 4) metodologie.....
- 5) spazi.....
- 6) altro.....

B) La differenziazione sarà caratterizzata da:

- 1)semplificazioni.....
- 2) riduzioni.....
- 3) sostituzioni.....


Altre Informazioni: Attività settimanali programmate di frequenza:

in classe:  con sostegno ore n.
senza sostegno ore n.

in luogo diverso dalla classe:  con docente di sostegno ore n.
con docente curriculare ore n.
con operatore della riabilitazione ore n.
altro (specificare)

specificare luogo.....

Sintesi degli interventi dei presenti all'incontro



1.7 Personale preposto alla realizzazione di un P.O.F. inclusivo

Dirigente scolastico

T.U. 297/94

Coordina tutte le attività dell'Istituto. Procedo alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei docenti curricolari e docenti di sostegno; presiede il Collegio Docenti e i Consigli di interclasse e di classe; costituisce e presiede il G.L.H. d'Istituto. Tiene i rapporti con gli Enti locali e cura i rapporti con gli specialisti che operano sul campo medico e socio-psico-pedagogico. Se il suo modello di scuola è di accoglienza e inclusiva, favorisce nuove soluzioni per adeguare i curricoli al contesto e per proporre collegamenti fra il lavoro in classe e il lavoro con l'alunno disabile.

Funzione Strumentale per l'inclusione

Regolamento autonomia D.P.R. 275/ 99 art.30

Ogni Istituto dotato di autonomia per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola nomina con delibera del Collegio dei Docenti le figure strumentali. Per un P.O.F. inclusivo la presenza di questa figura facilita il processo di inclusione perché collaborando con la dirigenza può concordare le strategie e le procedure dell'inclusione. I compiti sono per lo più di progettazione e monitoraggio delle attività svolte.

Controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita, Predisporre e raccoglie la documentazione del lavoro svolto per la trasmissione ai colleghi nelle classi successive. Coordina i docenti del gruppo di sostegno, promuove l'attivazione di progetti e laboratori specifici.

Coordina le attività della scuola in collegamento con Enti territoriali, enti di formazione, cooperative, scuole, ASL e famiglie. Se il Collegio Docenti non delibera questo tipo di funzione strumentale allora le specifiche competenze possono rientrare nella funzione strumentale di gestione del P.O.F. o in quella che ha il compito di promuovere il successo formativo di tutti gli alunni. È bene nominare una figura di riferimento che possa rendere stabile nel tempo le prassi consolidate dell'Istituto.

Insegnanti di Sostegno

Normativa: D.P.R. 31-10- 75; Circolare ministeriale 28 luglio 1979, n.199; L. 104/92 art. 14; Testo unico 297/1994 art. 72, art. 315,316, 314. Legge 27.12. 1997, n. 449.

L'insegnante di sostegno viene nominato dall'U.S.R. La quantificazione oraria del rapporto insegnante/alunno viene stabilita dal Dirigente Scolastico sulla base del PEI, che si fonda sui bisogni cognitivi, educativi e relazionali dei singoli soggetti, rapportati alle condizioni del contesto territoriale e scolastico. L'assegnazione del docente alla classe è decisa dal Dirigente anche sulla base delle indicazioni date dal G.L.H. d'Istituto.

Svolgono il ruolo di mediatori dei contenuti programmatici, relazionali e didattici.

Curano gli aspetti metodologici e didattici e partecipano alla programmazione e alla valutazione di tutti gli alunni.

Mantengono rapporti con famiglia, esperti ASL, operatori comunali. Nello specifico.

- ❖ Conosce e cura la documentazione del progetto educativo- individualizzato tenendola aggiornata;
- ❖ Garantisce un effettivo supporto alla classe nell'adottare tecniche e strategie didattiche e metodologiche in aggiunta alla didattica frontale.
- ❖ Svolge un ruolo docente che è riconosciuto da tutti gli alunni della classe.
- ❖ Predisporre insieme al G.L.H. operativo il P.D.F. e il P.E.I.
- ❖ Collabora con i docenti di classe per la progettazione degli interventi e l'esecuzione delle attività.
- ❖ Collabora con la famiglia.
- ❖ Realizza le strategie per l'apprendimento e socializzazione.
- ❖ Coordina e verifica l'attività dell'operatore comunale.
- ❖ Propone progetti specifici per l'handicap.
- ❖ Redige la relazione conclusiva.

Insegnanti curricolari

Normativa: Legge 517/77; T.U. 297/94; Legge 53/03

Programmano le azioni necessarie per accogliere in modo adeguato l'alunno nel gruppo classe favorendone l'integrazione. Predispongono il P.E.I. insieme a tutti i colleghi, specificando obiettivi, metodologie, contenuti e verifiche inerenti alla propria materia di insegnamento, adattati e adeguati alle caratteristiche di apprendimento e socio-affettive degli alunni disabili. Contribuisce alla stesura del P.D.F. insieme al G.L.H. operativo. Definisce con i colleghi strumenti per il monitoraggio del rapporto della classe con l'alunno. Svolge le attività con il ragazzo disabile anche in assenza del docente di sostegno.

Operatore educativo

Normativa: Art.42 e 45 del D.P.R. 616 1967; Legge 4 agosto 1977. n. 527; Legge 104 art. 10 comma 3; Legge 285 28 Agosto 1997; Legge 328 8 novembre 2008.

Sotto la diretta responsabilità didattica del docente di sostegno collabora per l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile alle attività didattiche. In conformità con gli accordi di programma, l'operatore accompagna l'alunno nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione programmati, avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi nell'ambito dell'autonomia personale. Collabora con gli insegnanti nelle attività che richiedono supporto pratico-funzionale. Fornisce indicazioni utili alla predisposizione del P.E.I. e alle verifiche delle attività. Propone strategie per favorire autonomia operativa dell'allievo.

Personale A.T.A.: Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e collaboratore scolastico

Normativa: CCNL 2006-2009, art. 32 del CCNL 1999.

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi collabora con il Dirigente Scolastico nella predisposizione del programma annuale.

Il collaboratore scolastico nell'ambito delle mansioni: "[...] presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47¹."

Dalla norma si evince che le attività del collaboratore sono ordinarie (sorveglianza e accompagnamento) e aggiuntive (di assistenza alla persona, di cura dell'igiene personale e di accompagnamento ai servizi igienici degli alunni h e di pronto soccorso). Sarebbe buona prassi, qualora fosse indispensabile, fornire ai collaboratori scolastici tutte le indicazioni necessarie per facilitare l'inclusione dell'alunno.

Tabella 5. Quadro riassuntivo degli organi scolastici preposti ai processi di inclusione.

PERSONALE	compiti
Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none">- Coordinamento delle attività dell' Istituto e presiede il G.L.H. d'Istituto- Formazione delle classi- Assegnazioni insegnanti di sostegno- Rapporti con le amministrazioni locali (Comune, Provincia...)
Funzione strumentale o Docente referente	<ul style="list-style-type: none">- Raccorda le diverse realtà (Enti territoriali, enti di formazione, cooperative, scuole, A.S.L. e famiglie)- Attua il monitoraggio di progetti- Coordina il personale- Promuove l'attivazione di laboratori specifici- Controlla la documentazione in ingresso e predisponde quella in uscita
Insegnante di sostegno	<ul style="list-style-type: none">- Partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione- Cura gli aspetti metodologici e didattici

¹ Norma CCNL 26/05/1999 e CCNL b.e. 2004/2005.

PERSONALE	compiti
	<ul style="list-style-type: none"> - Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici - Tiene rapporti con famiglia, esperti A.S.L. operatori comunali - Organizza stage lavorativi
Insegnante curricolare	<ul style="list-style-type: none"> - Accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'integrazione - Partecipa alla programmazione specificando metodi, obiettivi, contenuti inerenti la propria disciplina - Partecipa alla valutazione individualizzata
Personale socio educativo assistenziale	<ul style="list-style-type: none"> - Fornisce indicazioni utili alla predisposizione del P.E.I. - Collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e formative - Si attiva per il potenziamento dell'autonomia della comunicazione e della relazione dell'alunno
Personale ausiliario	<ul style="list-style-type: none"> - Presta ausilio materiale agli alunni disabili nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.
G.L.H. Istituto (Dirigente Scolastico, insegnanti curricolari, di sostegno, operatori, enti locali, genitori, studenti)	<ul style="list-style-type: none"> - Organizza incontri periodici e predisporre un calendario degli incontri dei gruppi operativi - Formula progetti di continuità fra ordini di scuola - Cura i rapporti con gli Enti locali - Collabora alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola - Verifica il livello e la qualità dell'integrazione nelle classi e nella scuola
G.L.H. operativo	<ul style="list-style-type: none"> - Raccoglie i dati per tracciare un primo profilo del soggetto - Svolge tutte le attività previste dal progetto accoglienza - Redige il P.D.F. e il P.E.I. secondo la normativa e effettua verifiche del percorso programmato.

Parte II

AMBITO DIDATTICO

GLI STRUMENTI PER L'INCLUSIONE


Introduzione

L'accertamento della condizione di disabile, effettuato dalla A.S.L. di competenza su richiesta della famiglia, è definita da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica collegiale ed è propedeutico alla redazione della diagnosi funzionale. Per l'identificazione della disabilità si fa riferimento ai parametri definiti dall'O.M.S.. La classificazione I.C.F., nuovo documento elaborato dall'O.M.S. nel 2001 che si adotta ai sensi della D.G.R. 3449/2006, valorizza la persona con le sue risorse non sottolineando i deficit. Si parla in positivo di funzioni, strutture, attività e partecipazione, evidenziando la persona e lo sviluppo delle sue abilità in un contesto ambientale favorevole orientato al raggiungimento della massima autonomia possibile.

A partire dagli strumenti previsti dalla normativa D.P.R. 24 febbraio 1994 (Diagnosi Funzionale, PDF, PEI), il gruppo di ricerca-azione ha elaborato alcuni protocolli pedagogici nell'ottica dei processi inclusivi.

In sintesi gli strumenti realizzati sono:

- **Protocollo di Accoglienza**
- **Scheda di Osservazione**
- **Programmazione di Classe**
- **Piano Educativo Individualizzato**
- **Scheda di monitoraggio PEI**
- **Relazione Finale**
- **Fascicolo Personale**
- **Progetto - Ponte**



2.1 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

È un documento che nasce dall'esigenza di facilitare il passaggio degli alunni tra i vari ordini di scuola e, pertanto, si basa sulla stretta collaborazione tra la scuola di provenienza e quella di accoglienza. Infatti, le sei fasi operative in cui è organizzato saranno svolte nell'arco di due anni (le prime tre l'anno scolastico che precede l'ingresso nella scuola di accoglienza mentre le altre vengono attuate durante il primo anno di frequenza della nuova scuola)

Qui vengono stabiliti criteri, principi e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche da condividere, vengono definiti compiti e ruoli delle figure operanti sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica e vengono tracciate le diverse fasi dell'accoglienza. Il presente Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto verrà integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

L'adozione di un Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n°104/92 e successivi decreti applicativi, tenendo conto dell'Accordo Operativo territoriale.

2.1. a. Obiettivi

- Stabilire le pratiche da condividere con tutto il personale interno all'Istituto.
- Definire tempi, compiti e ruoli.
- Agevolare il passaggio tra i vari ordini di scuola, supportando e sostenendo lo studente. nella fase di adattamento al nuovo ambiente.
- Favorire un clima di accoglienza.
- Concorrere ad un equilibrato sviluppo emotivo e affettivo.
- Collaborare alla realizzazione del progetto di vita.
- Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali (Comune, Provincia, ASL, cooperative, enti per la formazione).

2.1. b Azioni

Definizione delle pratiche condivise all'interno dell'Istituto:

- amministrative e burocratiche

acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale

- comunicative e relazionali

prima conoscenza dell'alunno e sua accoglienza all'interno della nuova scuola con incontri ed attività programmati

- educative – didattiche

Incontro tra GLH operativo della scuola di provenienza e docente referente della scuola di accoglienza, incontri tra docenti dei due ordini di scuola, formazione delle classi e assegnazione alla classe, coinvolgimento del Consiglio di Classe, accoglienza.

- sociali

eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del progetto di vita.

Il Protocollo, il cui modello è presentato nella *tabella 6*, prevede sei fasi operative: le prime tre riguardano l'anno scolastico che precede l'ingresso nella scuola di accoglienza (orientamento, pre-accoglienza e pre-conoscenza) mentre le altre vengono attuate durante il primo anno di frequenza della nuova scuola (condivisione, inserimento, partecipazione).

Tabella 6. Modello di protocollo di accoglienza.

FASI	TEMPI E PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
ORIENTAMENTO	Novembre/Dicembre <i>L'alunno (possibilmente con la classe o parte di essa), la famiglia, l'insegnante di sostegno e il docente referente della scuola di accoglienza</i>	Nell'ambito del percorso di orientamento attivato dalla scuola di provenienza e in collaborazione con la scuola di accoglienza, visita della nuova scuola, primo contatto conoscitivo dell'ambiente, delle attività che vi si svolgono e delle persone.
ISCRIZIONE	entro Febbraio <i>La famiglia e il personale delle segreterie dei due ordini di scuola.</i>	Presentazione della domanda di iscrizione dell'alunno alla segreteria scolastica entro i termini stabiliti dalla normativa. La famiglia dovrà inoltre, entro breve tempo, far pervenire la documentazione aggiornata direttamente alla scuola.
PRE-ACCOGLIENZA 1°	Febbraio/ Marzo <i>Insegnante di sostegno e docente referente della scuola di accoglienza</i>	Programmazione incontri e attività funzionali alla reciproca conoscenza (alunno-scuola di accoglienza) e definizione di un eventuale progetto-ponte tra i due ordini di scuola.
2°	Marzo/Maggio <i>L'alunno, insegnante di sostegno e docenti della scuola di accoglienza</i>	Attuazione attività concordate
PRE-CONOSCENZA 1°	Tra Febbraio e Marzo <i>Docente referente scuola di accoglienza e famiglia</i>	Individuazione di eventuali necessità e raccolta di informazioni.
2°	Maggio o giugno <i>Membri GLH operativo e referente della scuola di accoglienza</i>	Partecipazione all'ultimo incontro del G.L.H. operativo della scuola di provenienza, di un referente della scuola di accoglienza.
3°	Giugno <i>Docenti rappresentanti dei due ordini di scuola</i>	Incontri tra i docenti dei due ordini di scuola, per raccogliere informazioni e indicazioni in vista della formazione delle classi prime.
4°	Giugno	Formazione delle classi prime, tenendo

FASI	TEMPI E PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
5°	<p><i>Dirigente Scolastico (D.S.) e docenti della scuola di accoglienza</i></p> <p>Settembre (prima dell'inizio delle lezioni)</p> <p><i>Docenti classi prime</i></p>	<p>conto dei criteri contenuti nel P.O.F. e delle indicazioni ricevute negli incontri dei punti 2° e 3° di questa fase.</p> <p>Preparazione di un progetto finalizzato all'accoglienza di tutti gli alunni delle classi prime con particolare attenzione per le classi con alunni disabili.</p>
<p>CONDIVISIONE</p> <p>1°</p> <p>2°</p> <p>3°</p> <p>4°</p>	<p>Settembre (prima dell'inizio delle lezioni)</p> <p><i>D.S., docente di sostegno e docenti curricolari</i></p> <p>Settembre (prima dell'inizio delle lezioni)</p> <p><i>D.S e, docente di sostegno e collaboratori scolastici</i></p> <p>Ottobre</p> <p><i>D.S.,</i></p> <p>Ottobre</p> <p><i>D.S., docenti del Consiglio, specialista ASL, famiglia, operatore</i></p>	<p>Convocazione del Consiglio di Classe per una prima conoscenza degli alunni. Presentazione del caso a tutti gli insegnanti da parte del docente di sostegno che provvederà a fornire ad ogni docente curricolare, una sintetica anamnesi scritta inerente l'alunno (nel rispetto della privacy e del segreto professionale).</p> <p>Se necessario, incontro con i collaboratori scolastici per fornire indicazioni utili al rapporto con l'alunno.</p> <p>Convocazione scritta dello specialista ASL (che ha la presa in carico del caso), della famiglia e dell'eventuale operatore. per la partecipazione al Consiglio di Classe di ottobre, per uno scambio di informazioni.</p> <p>Consiglio di classe allargato</p>
INSERIMENTO	<p>Dalla prima settimana di scuola, per circa 1 mese</p> <p><i>Docenti di classe</i></p>	<p>Attuazione delle fasi del progetto accoglienza predisposto, osservazione e conoscenza dell'alunno.</p>
PARTECIPAZIONE / INCLUSIONE 1°	<p>Ottobre</p> <p><i>Docente sostegno e insegnanti</i></p>	<p>Consegna da parte dell'insegnante di sostegno, una scheda di osservazione (utile all'elaborazione del P.E.I.) da</p>

FASI	TEMPI E PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
2°	<p><i>curricolari</i></p> <p>Ottobre/Novembre</p> <p><i>D.S., coordinatore di classe, docente di sostegno, specialista ASL, famiglia e eventuale operatore.</i></p>	<p>compilare e da restituire al docente di sostegno entro metà novembre.</p> <p>Convocazione GLH operativo. Indicazioni in vista della stesura del PEI.</p>
3°	<p>Novembre/Dicembre</p> <p><i>I Docenti del Consiglio di classe</i></p>	<p>Predisposizione del percorso didattico/educativo (PEI). Coinvolgimento di tutti i docenti del Consiglio di Classe che, in collaborazione con il docente di sostegno, compileranno la parte del PEI inerente la loro disciplina, riguardante: le competenze iniziali, le potenzialità, le difficoltà, gli obiettivi da raggiungere (collegati se possibile a quelli della classe), il metodo e gli strumenti.</p>
4°	<p>Nel corso dell'anno scolastico</p> <p><i>D.S., Docenti del Consiglio, eventuali esperti</i></p>	<p>Eventuale predisposizione di progetti mirati riguardanti la classe o prosecuzione di progetti iniziati nella scuola di provenienza. Partecipazione dell'alunno alle attività della classe e alle iniziative della scuola.</p>

2.2 SCHEDA DI OSSERVAZIONE

È uno strumento essenziale per una programmazione disciplinare individualizzata e per l'elaborazione del P.E.I. in quanto facilita la rilevazione di prerequisiti, comportamento, relazioni interpersonali, capacità attentive, partecipazione, autonomia e interessi particolari. Deve essere compilata da ogni docente entro i primi due mesi dell'anno scolastico e va consegnata al docente di sostegno di riferimento in tempo utile per la compilazione del P.E.I. .

Tabella 7. Modello di scheda di osservazione

ALUNNO INSEGNANTE MATERIA N. ORE SETTIMANALI

Prerequisiti		Altro/Osservazioni:
1 = Totalmente assenti – 2 = Parzialmente assenti – 3 = Conoscitivi con lievi lacune – 4 = Ben padroneggiati		
Comportamento in classe		Altro/Osservazioni:
1 = Provocatorio – 2 = Distratto – 3 = Buono – 4 = Corretto		
Comportamento dell'alunno verso i compagni		Altro/Osservazioni:
1 = Indifferenza – 2 = relazione con un compagno – 3 = relazione con un piccolo gruppo – 4 = relazione con l'intero gruppo classe		
Comportamento dei compagni verso l'alunno		Altro/Osservazioni:
1 = Indifferenza – 2 = Accettazione – 3 = Relazione positiva di alcuni – 4 = Inclusione nel gruppo classe		
Relazione dell'alunno con l'insegnante		Altro/Osservazioni:
1 = Lavora solo se aiutato – 2 = Accetta di essere aiutato – 3 = Ricerca l'aiuto – 4 = Collabora		
Comprensione autonoma della lezione frontale		Altro/Osservazioni:
1 = Assente – 2 = Minima – 3 = Parziale – 4 = Normale		
Partecipazione		Altro/Osservazioni:

alla lezione	
1 = Assente – 2 = Minima – 3 = Parziale – 4 = Normale		
Capacità attentive e di concentrazione		Altro/Osservazioni:
1 = Limitate – 2= Sufficienti se sollecitate – 3 = Buone ma per tempi brevi – 4 = Buone		
Autonomia nel lavoro		Altro/Osservazioni:
1 = Necessita di un aiuto costante – 2 = Necessita a volte di un aiuto – 3 = Segue autonomamente, anche se con errori – 4 = E' autonomo		
Livello delle verifiche con testo non individualizzato		Altro/Osservazioni:
1 = Nessun prodotto valutabile – 2 = Minimo prodotto valutabile – 3 = Prodotto valutabile, ma non sufficiente – 4 = Prodotto sufficiente		
Interessi particolari manifestati	
Note	

Si prevede quindi che l'alunno segua:

A	gli obiettivi disciplinari previsti per il resto della classe
B	gli obiettivi minimi della disciplina
C	obiettivi differenziati

2.3 PROGRAMMAZIONE DI CLASSE

È il documento relativo alla programmazione didattica annuale del Consiglio di Classe che formalizza le decisioni e modalità di intervento sulla classe per quanto riguarda le metodologie, i contenuti, le verifiche e i criteri di valutazione. Inoltre uniforma alcune modalità di approccio organizzativo e di intervento sulla classe e organizza gli interventi delle attività di sostegno (punto 8 del modello).

Modello di programmazione di classe

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docenti	
Italiano	
Storia	
Inglese	
Matematica	
Educazione fisica	
Religione	
Materie di indirizzo	{
Materie di indirizzo	
Sostegno	

Rappresentanti studenti	{
Rappresentanti genitori	

2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

	Alunni	Maschi	Femmine
	Ripetenti	Disabili	Altre nazionalità
	Promossi dopo la sospensione di giudizio		Provenienza da altri istituti

3. INDIRIZZO DI STUDIO

GENERALITÀ (vedi POF)

FINALITÀ (vedi POF)

4. SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE

4.1. Comportamento della classe

	vivace		tranquilla		collaborativa		poco collaborativa
	poco motivata		demotivata		non abituata all'ascolto		problematica

4.2. Livelli di preparazione (Per le classi prime)

Giudizi desunti dagli attestati di licenza media

(indicare le percentuali per ogni indicatore)

Sufficiente	Buono	Distinto	Ottimo

4.3. Livelli di preparazione (Per le classi successive alla prima)

Informazioni desunte dai risultati degli scrutini finali dell'anno precedente – esito di test – prove di ingresso – osservazioni – verifiche

Discipline	Preparazione iniziale complessiva
Italiano	----
Storia	----
Inglese	----
Matematica/Matematica ed informatica	----
Ed. Fisica	----
Religione	----
...	----

5. OBIETTIVI TRASVERSALI

L'attività didattica e culturale del Consiglio di Classe, coerentemente con quanto stabilito nel POF, si orienterà a sviluppare negli allievi le seguenti potenzialità:

Obiettivi formativi

- Rafforzare la consapevolezza del senso di appartenenza ad una comunità.
- Educare all'apertura e al rispetto verso altre culture, al riconoscimento e al rispetto dell'altro.
- Cooperare con i compagni per il raggiungimento di obiettivi comuni.
- Sviluppare nell'allievo la consapevolezza della propria identità individuale e della propria persona al fine di essere propositivi e costruttivi.
- Educare al valore della conoscenza e della cultura come condizione per la piena attuazione delle potenzialità di ciascuno.

Obiettivi cognitivi (conoscenze, competenze, capacità).

Conoscenze

- Conoscenza dei contenuti delle singole discipline.
- Conoscenza di termini e concetti.
- Conoscenza degli strumenti e dei materiali utilizzati.

Competenze

- Usare correttamente il lessico specifico.
- Acquisire competenze nel linguaggio orale, scritto e grafico.
- Acquisire competenze tecnico-professionali.
- Saper sintetizzare gli elementi essenziali di quanto letto, ascoltato o vissuto.
- Saper applicare tecniche, regole, principi e proprietà.
- Saper intraprendere in modo autonomo semplici percorsi di studio o di ricerca suggeriti dall'insegnante utilizzando procedure acquisite.

Capacità

- Saper organizzare in modo autonomo lo studio.
- Consultare un testo in modo critico e personale.
- Gestire la soluzione di problemi utilizzando la metodologia del problem-solving.
- Essere capaci di sintetizzare, analizzare e rielaborare in modo personale.
- Applicare il metodo deduttivo e/o induttivo.
- Operare collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari.

6. CONTENUTI E OBIETTIVI SPECIFICI

Relativamente ai contenuti e agli obiettivi specifici si fa riferimento alle programmazioni individuali dei singoli docenti (Piano di Lavoro).

7. METODOLOGIE – STRUMENTI – VERIFICHE

(segnare le voci che interessano)

Metodologie e tecniche didattiche		Strumenti e sussidi	
	Lezione frontale e/o partecipata		Libro di testo, fotocopie, appunti
	Lavori di gruppo		Uso di software didattico
	Lavori guidati di analisi del testo		Uso di supporti audio-visivi
	Visione di filmati		Aula
	Compresenze		Uso dei laboratori
	Lezioni pratiche		Aula informatica
	Ricerca individuale		Palestra
	Esercitazioni guidate in classe		Biblioteca
	Correzione collettiva delle prove di verifica		Territorio (visita guidata)
	Ricerca e/o esplorazione sistematica (tabelle, schemi, rappresentazioni e mappe concettuali)		

Modalità di verifica e tipologia di prove	
	Verifiche orali (tutte le discipline)
	Prove scritte con quesiti a risposta singola e multipla
	Relazioni
	Saggio breve, analisi del testo
	Soluzioni di problemi
	Esercitazioni grafiche
	Esercitazioni pratiche

8. ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO

Il Consiglio di Classe delibera che il sostegno, sarà fatto rispettando i seguenti criteri:

Modalità di partecipazione allievo disabile in classe	Attività curriculari del docente di sostegno in classe	Attività del docente curricolare con disabile

Sarà in ogni caso, come previsto dal POF, rispettata la normativa vigente: O.M. n. 92 del 5 novembre 2007

9. ATTIVITÀ DI PROGETTI (eventuali)

Titolo progetto	Destinatari	Periodo

10. ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

(segnare le voci che interessano)

	visite aziendali da definire, n. ____
	visite di istruzione da definire, n. ____
	viaggi di istruzione con meta da definire, n. ____

	incontri con esperti, n. ____
	partecipazione agli scambi culturali con
	incontri con mediatori culturali
	partecipazione a rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche, n. ____

11. VALUTAZIONE

Valutazione diagnostica

- Analisi dei prerequisiti degli allievi in termini di conoscenza e abilità.
- Attenzione per le situazioni personali (bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento).
- Individuazione degli obiettivi didattici minimi richiesti.

Valutazione formativa e sommativa

- Partecipazione scolastica e impegno.
- Comportamento in classe e rapporto con compagni e docenti.
- Metodo di studio.
- Conoscenza dei contenuti e produzione dei lavori.
- Abilità linguistico–espressive, logico–matematico e abilità nell'area tecnico-pratico.

Criteri per l'assegnazione dei voti

Al fine di verificare il processo di insegnamento–apprendimento si farà riferimento alla griglia di valutazione, approvata dal Collegio dei Docenti per la determinazione delle corrispondenze tra voti e livelli di conoscenze, competenze e capacità.

Per l'attribuzione dei crediti scolastici e formativi (per le classi terze, quarte e quinte) ci si atterrà in sede di scrutinio finale ai criteri fissati dal Collegio dei Docenti (vedi POF).

INDICATORI - Prove scritte/pratiche/grafiche

- Conoscenza degli argomenti
- Applicazione delle conoscenze
- Svolgimento dei compiti

INDICATORI - Prove orali

- Conoscenze degli argomenti richiesti
- Capacità espositive e padronanza del linguaggio specifico
- Capacità di rielaborazione e di collegamento

Per la valutazione sommativa sarà utilizzata la seguente griglia (come previsto dal POF):

Per la valutazione sommativa si terrà conto anche del rispetto del regolamento di Istituto e del contratto formativo, in particolare di:

- Frequenza scolastica.
- Interesse e impegno.
- Partecipazione alle attività didattiche.
- Comportamento nei confronti dei compagni e degli insegnanti.

Data _____

FIRME DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

2.4 P.E.I.

È il documento che definisce il percorso didattico ed educativo pianificato, redatto in collaborazione con l'A.S.L. e la famiglia dell'alunno. È di particolare importanza il coinvolgimento dei docenti curricolari nella fase della stesura al fine di garantire il raccordo tra gli obiettivi della classe e quelli individualizzati.

Di seguito sono riportati i modelli di P.E.I., per i vari ordini di scuola: uno per la scuola dell'infanzia e l'altro per la scuola primaria e secondaria di I e II grado, diversificati in base alla loro specificità e tenendo conto del criterio di continuità.

Modello P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato)

2.4.1 Scuola dell'infanzia

Alunno:

Insegnante:

Anno scolastico ...

INDICE

1. Premessa.

2. Dati anagrafici.

3. Informazioni clinico mediche:

- Caratteristiche fisiche.
- Funzionalità psicomotoria.
- Caratteristiche comportamentali.
- Quadro familiare.

4. Notizie sull' organizzazione della scuola

- Orario di funzionamento della scuola .
- Orario insegnante di sostegno .

5. Interventi socio-educativi .

6. Situazione di partenza .

7. Osservazione – Descrizione degli Assi:

- Asse 1: Affettivo- relazionale.
- Asse 2: Autonomia.
- Asse 3 e Asse 4: Comunicazionale e Linguistico.
- Asse 5e Asse 6: Sensoriale- percettivo e Motorio prassico
- Asse 7: Neuropsicologico.
- Asse 8: Cognitivo.
- Asse 9: Apprendimento.

8. Programmazione annuale : I CAMPI DI ESPERIENZA

- Il sé e l'altro.
- Il corpo in movimento.
- Linguaggi , creatività , espressione.
- I discorsi e le parole.
- La conoscenza del mondo.

9. Progetti che coinvolgono la Scuola dell' Infanzia

1. Premessa

2. Dati anagrafici

COGNOME E NOME:

DATA DI NASCITA :

LUOGO:

RESIDENZA:

3. Informazioni clinico-mediche

CARATTERISTICHE FISICHE					
▪ Buono stato di salute	SI	NO	▪ Difficoltà di fonazione	SI	NO
▪ Armonia sta/ponderale	SI	NO	se si quali?		
▪ Presenta dismorfismi	SI	NO			
se si quali? _____ _____			▪ Buona funzionalità visiva	SI	NO
			▪ Buona funzionalità uditiva	SI	NO
▪ Utilizza protesi sanitarie o ausili tecnici				SI	NO
se si quali? _____ _____					
▪ Esperienze scolastiche precedenti:					
▪ Interventi riabilitativi				SI	NO
se si quali? _____ _____					
▪ Trattamenti farmacologici				SI	NO
se si quali? _____ _____					

FUNZIONALITA' PSICOMOTORIA		
▪ Coordinazione dinamica generale	SI	NO
▪ Dominanza laterale: destra □ sinistra □ crociata □ non acquisita □		
▪ Motricità fine	SI	NO
▪ Coordinazione spazio - temporale	SI	NO

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI					
▪ Aggressività	SI	NO	▪ Dipendenza	SI	NO
▪ Partecipazione	SI	NO	▪ Accettazione regole	SI	NO
▪ Eventuali altre osservazioni: _____					

Grado di parentela	Nome e Cognome		
Padre			
Madre			
Sorella			
Fratello			
▪ L'alunno vive in famiglia	SI	NO	

4. Notizie sull' organizzazione della scuola

- Orario di funzionamento della scuola
- Orario dell' insegnante di sostegno

5. Interventi socio-educativi

6. Situazione di partenza

7. Osservazione- Descrizione degli ASSI

ASSE 1:

ASSE AFFETTIVO-RELAZIONALE
OBIETTIVI:

ASSE 2:

ASSE DELL' AUTONOMIA
OBIETTIVI:

ASSE 3 E ASSE 4

ASSE COMUNICAZIONALE- LINGUISTICO
OBIETTIVI:

ASSE 5 E ASSE 6 :

ASSE SENSORIALE PERCETTIVO	E	ASSE MOTORIO-PRASSICO
OBIETTIVI:		

ASSE 7:

ASSE NEUROPSICOLOGICO
OBIETTIVI:

ASSE 8:

ASSE COGNITIVO
OBIETTIVI:

ASSE 9:

ASSE DELL'APPRENDIMENTO
OBIETTIVI:

7. PROGRAMMAZIONE ANNUALE: I CAMPI DI ESPERIENZA

- IL SÉ E L' ALTRO
- IL CORPO IN MOVIMENTO
- LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE
- I DISCORSI E LE PAROLE
- LA CONOSCENZA DEL MONDO

AREA : IL SÉ E L'ALTRO

Traguardi formativi

--

Obiettivi di apprendimento

--

Mediazione didattica

Metodologia:
Soluzioni organizzative:

Attività

--

Controllo degli apprendimenti

--

AREA : IL CORPO IN MOVIMENTO

Traguardi formativi

--

Obiettivi di apprendimento

--

Mediazione didattica

Metodologia:
Soluzioni organizzative:

Attività

--

Controllo degli apprendimenti

--

AREA : LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE

Traguardi formativi

--

Obiettivi di apprendimento

--

Mediazione didattica

Metodologia:
Soluzioni organizzative:

Attività

--

Controllo degli apprendimenti

--

AREA : I DISCORSI E LE PAROLE

Traguardi formativi

--

Obiettivi di apprendimento

--

Mediazione didattica

Metodologia:
Soluzioni organizzative:

Attività

--

Controllo degli apprendimenti

--

AREA : LA CONOSCENZA DEL MONDO

Traguardi formativi

--

Obiettivi di apprendimento

--

Mediazione didattica

Metodologia: Soluzioni organizzative:
--

Attività

--

Controllo degli apprendimenti

--

9. Progetti che coinvolgono la scuola dell'infanzia

- L'insegnante di sostegno
.....
- Le insegnanti della sezione
.....
.....

Il Dirigente Scolastico

.....

2.4.2 Specificità della programmazione didattica scuola Secondaria di secondo grado

Il piano educativo individualizzato è lo strumento di programmazione di tutti gli interventi che l'èquipe multidisciplinare intende realizzare per garantire lo sviluppo dell'alunno disabile in relazione ai diversi ambiti di crescita. Ci sono **due percorsi** da seguire: nel primo gli obiettivi didattici sono **minimi** e quindi semplificati e/o ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe, nel secondo gli obiettivi didattici sono **differenziati** dai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo.

Primo percorso

Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001).

Per gli studenti che seguono **obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali** è possibile prevedere:

1. **Un programma minimo**, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
2. **Un programma equipollente** con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la *medesima valenza formativa* (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.

Le prove equipollenti possono consistere in:

1. **MEZZI DIVERSI**: le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche (vedi DSA).
2. **MODALITÀ DIVERSE**: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
3. **CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO**: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d'esame (la mattina stessa). (Commi 7e 8 dell'art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92, parere del Consiglio di Stato n. 348/91).
4. **TEMPI PIÙ LUNGHI** nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 318 del D.L.vo n. 297/94).

Gli assistenti all'autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n. 170).

Durante lo svolgimento delle prove d'esame nella classe terza l'Insegnante di Sostegno fa parte della Commissione.

Nella classe quinta la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno. Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio.

Secondo percorso

Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi **non riconducibile ai programmi ministeriali**.

È necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).

Il Consiglio di Classe deve dare immediata *comunicazione scritta* alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso.

In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. *In caso di diniego scritto*, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la *votazione è riferita al P.E.I.* e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).


Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

Gli alunni di terza classe degli istituti professionali possono frequentare lezioni ed attività della classe successiva sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del credito formativo. (art. 15, comma 4, O.M. n. 90 del 21/5/01).


Tali percorsi, successivi alla classe terza, possono essere programmati senza il possesso del diploma di qualifica.

Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.

Il PEI del Consiglio di Classe prevede che l'alunno disabile possa raggiungere gli obiettivi minimi stabiliti per la classe?



TRIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO



2.4.3 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo e secondo grado

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Alunno

Classe

Anno Scolastico

Insegnante Specializzato

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE	
MATERIA	DOCENTE

INDICE

1. **Dati anagrafici**
2. **Informazioni clinico mediche:**
 - Diagnosi clinica, ASL di riferimento, specialisti
 - caratteristiche fisiche e funzionalità psicomotoria
3. **Quadro familiare:**
 - contesto socio-familiare
4. **Contesto scolastico:**
 - composizione della classe e sue caratteristiche,
 - orario settimanale della classe, orario dell'insegnante di sostegno, orario dell'operatore,
 - frequenza scolastica dell'alunno,
 - caratteristiche comportamentali.
5. **Interventi socio-educativi:**
 - scolastici (progetti, laboratori...),
 - extrascolastici (specialisti ASL di competenza e/o privati, assistenti domiciliari, centri riabilitativi, centri di aggregazione ecc.)
6. **Obiettivi trasversali:**
 - Asse 1: Affettivo- relazionale
 - Asse 2: Autonomia
 - Asse 3 e Asse 4: linguistico comunicativo
 - Asse 5: Sensoriale - percettivo
 - Asse 6: Motorio prassico
 - Asse 7: Neuropsicologico
 - Asse 8: Cognitivo (Scuola Primaria)
7. **Obiettivi disciplinari (Scuola Primaria)**
 - Italiano
 - Matematica
 - Storia
 - Geografia
 - Raccordi con la classe

Obiettivi disciplinari (Scuola Secondaria di I e II grado)

Per ogni disciplina dovranno essere declinate le seguenti voci:

- *competenze iniziali*
- *potenzialità*
- *difficoltà*
- *obiettivi di apprendimento*
- *metodologia*
- *strumenti*

8. **Verifica e Valutazione**

DATI ANAGRAFICI

COGNOME E NOME: _____

LUOGO DI NASCITA: _____

DATA DI NASCITA: _____

RESIDENZA: _____

1. INFORMAZIONI CLINICO-MEDICHE:

ASL di riferimento

Operatore sanitario (nome, cognome, qualifica)

Operatori sanitari esterni all'ASL.....

Diagnosi clinica:

.....

Conseguenze funzionali della diagnosi clinica:

CARATTERISTICHE FISICHE					
▪ Buono stato di salute	SI	NO	▪ Difficoltà di fonazione	SI	NO
Ev. note _____			Se si quali? _____		
▪ Presenta dismorfismi	SI	NO	▪ Armonia sta/ponderale	SI	NO
Se si quali? _____			Se si quali? _____		
▪ Buona funzionalità visiva	SI	NO	▪ Buona funzionalità uditiva	SI	NO
▪ Utilizza protesi sanitarie o ausili tecnici?				SI	NO
Se si quali? _____					
▪ Interventi riabilitativi				SI	NO
Se si quali? _____					
▪ Trattamenti farmacologici				SI	NO
Se si quali? _____					

FUNZIONALITA' PSICOMOTORIA					
▪ Coordinazione dinamica generale				SI	NO
▪ Dominanza laterale: destra		<input type="checkbox"/>	sinistra		<input type="checkbox"/>
Crociata		<input type="checkbox"/>	non acquisita		<input type="checkbox"/>
▪ Motricità fine				SI	NO
▪ Coordinazione spazio - temporale				SI	NO

2. QUADRO FAMILIARE

GRADO DI PARENTELA	COGNOME E NOME	
- L'alunno vive in famiglia	SI	NO

CONTESTO SOCIO-FAMILIARE (per le informazioni riservate vedi fascicolo personale):

.....

3. CONTESTO SCOLASTICO:

- Classi frequentate:

.....

- Composizione della classe attuale:

.....

- Caratteristiche della classe:

.....

- Orario della classe

	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab
1						
2						
3						
4						
5						

- Orario dell'insegnante di sostegno. Ore

	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab
1						
2						
3						
4						
5						

- Orario dell'operatore. Ore

	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab
1						
2						
3						
4						
5						

- Frequenza scolastica dell'alunno:
.....

- Caratteristiche comportamentali:

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI					
▪ Aggressività	SI	NO	▪ Dipendenza dai compagni	SI	NO
▪ Partecipazione	SI	NO	▪ Accettazione regole	SI	NO
▪ Eventuali altre osservazioni: _____ _____					

4. INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI:

- Scolastici:
.....

- Extrascolastici:

5. OBIETTIVI TRASVERSALI:

- **ASSE AFFETTIVO-RELAZIONALE:**

Osservazione in situazione: come l'alunno si percepisce (autostima, autovalutazione, emotività, rapporto con gli altri, motivazione al rapporto)

Obiettivi:
.....

Strategie
.....

- **ASSE DELLE AUTONOMIE:**

Osservazione in situazione (autonomia personale: igiene personale, alimentazione, abbigliamento, controllo sfinterico...; autonomia sociale: saper telefonare, conoscere il denaro, conoscere l'ora, saper utilizzare i mezzi pubblici di trasporto...; autonomia nel lavoro scolastico; autonomia nel gioco e nel tempo libero: scelta del gioco, spirito d'iniziativa, capacità di organizzazione...)

Obiettivi:
.....

Strategie:
.....

- **ASSE LINGUISTICO-COMUNICATIVO**

Osservazione in situazione (come l'alunno comunica, cosa comunica, come si avvicina all'altro per comunicare, comprensione dei diversi linguaggi)

Obiettivi:
.....

Strategie
.....

- **ASSE SENSORIALE-PERCETTIVO**

Osservazione in situazione (funzionalità visiva e uditiva, percezione tattile e olfattiva)

.....
Obiettivi:

.....
Strategie

- **ASSE MOTORIO-PRASSICO**

Osservazione in situazione (motricità globale, motricità fine, presenza o meno di prassie)

.....
Obiettivi:

.....
Strategie

- **ASSE NEUROPSICOLOGICO**

Osservazione in situazione (capacità mnestiche, capacità attentive, organizzazione spazio-temporale)

.....
Obiettivi:

.....
Strategie

- **ASSE COGNITIVO**

Osservazione in situazione (come l'alunno apprende, come utilizza ciò che impara)

.....
Obiettivi:

.....
Strategie

6. OBIETTIVI DISCIPLINARI

6.1. Scuola Primaria

ITALIANO

<i>OBIETTIVI OPERATIVI DI CONOSCENZA</i>	<i>OBIETTIVI OPERATIVI DI ABILITÀ</i>	<i>ATTIVITÀ</i>

MATEMATICA

<i>OBIETTIVI OPERATIVI DI CONOSCENZA</i>	<i>OBIETTIVI OPERATIVI DI ABILITÀ</i>	<i>ATTIVITÀ</i>

STORIA

<i>OBIETTIVI OPERATIVI DI CONOSCENZA</i>	<i>OBIETTIVI OPERATIVI DI ABILITÀ</i>	<i>ATTIVITÀ</i>

GEOGRAFIA

<i>OBIETTIVI OPERATIVI DI CONOSCENZA</i>	<i>OBIETTIVI OPERATIVI DI ABILITÀ</i>	<i>ATTIVITÀ</i>

6.2. Scuola Secondaria

DISCIPLINA: _____ (compilazione a cura dell'insegnante curricolare in collaborazione con l'insegnante di sostegno)	
COMPETENZE INIZIALI	
POTENZIALITÀ	
DIFFICOLTÀ	
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	
INDIVIDUALIZZATI	DELLA CLASSE
METODO	
STRUMENTI	

7. VERIFICA E VALUTAZIONE

- Verifiche scritte:
.....
- Verifiche orali:
.....

- Valutazione:

.....

Allegare:

1. griglia di valutazione della scuola;
2. progetti specifici per il coinvolgimento dell'alunno diversamente abile e della sua classe;
3. relazione finale.
4. altro

Data _____

Firmato

L'insegnante di sostegno	Il coordinatore di classe	I genitori

2.5 Monitoraggio P.E.I

Il Consiglio di Classe, alla fine del primo quadrimestre (o trimestre), può utilizzare questo strumento per valutare l'efficacia del percorso stabilito nel P.E.I..

Nel caso in cui la rilevazione non sia soddisfacente si procederà collegialmente alla riprogettazione del P.E.I. o di una parte di esso.

MODELLO SCHEDA DI MONITORAGGIO P.E.I.

In relazione agli obiettivi descritti nel PEI indicare se gli obiettivi sono stati raggiunti.....

.....

Indicare inoltre eventuali difficoltà incontrate e le soluzioni adottate

.....

Evidenziare particolari problematiche emerse in classe durante le attività con il disabile.....

.....

Rilevare e specificare le collaborazioni e le attività dei docenti curricolari.....

.....

Comportamento dell'alunno verso i compagni.....

Comportamento dei compagni verso l'alunno.....

.....

In che modo la famiglia partecipa e collabora all'attuazione del PEI.....

2.6 Relazione finale

È il documento che, in riferimento al P.E.I. e al P.D.F. sintetizza i risultati raggiunti, le attività svolte, le strategie utilizzate, gli interventi e le collaborazioni messe in atto. Fornisce inoltre tutte le informazioni utili alla scuola di accoglienza. Di seguito sono presentati vari modelli rispondenti ai diversi ordini di scuola (uno per la scuola dell'infanzia e l'altro per scuola primaria e secondaria di I e II grado).

Modello relazione finale

2.6.1 Scuola dell'infanzia

NOTE INFORMATIVE

ALUNNO /A	
NATO/A	
RESIDENTE A	
NUMERO DI TELEFONO	
SCUOLA dell'INFANZIA	
SEZIONE	

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO FAMILIARE

PADRE (cognome e nome, data di nascita, professione)	
MADRE (cognome e nome,data di nascita, professione)	
FRATELLI E/O SORELLE (nome, data di nascita scuola frequentata)	
ALTRO	
SITUAZIONE SOCIO FAMILIARE specificare chi esercita la patria potestà, se l'alunno vive in famiglia - il livello di collaborazione della famiglia con la scuola e i servizi, eventuali problemi.....	

INFORMAZIONI SANITARIE

DIAGNOSI CLINICA	
TERAPIE FARMACOLOGICHE E/O INTERVENTI RIABILITATIVI	
SERVIZIO E/O OPERATORE SOCIO/SANITARIO DA CUI E' SEGUITO	
CERTIFICAZIONE DI HANDICAP (a quale età è stato certificato, atteggiamento dell'allievo e della famiglia nei confronti della certificazione)	
QUALE TIPO DI COLLABORAZIONE È STATA INSTAURATA TRA LA SCUOLA E GLI OPERATORI ASL (numero, sede e modalità degli incontri)	

CURRICULUM SCOLASTICO

DATI RELATIVI ALLA PRECEDENTE SCOLARIZZAZIONE DELL'ALUNNO	Scuola frequentata	Anno Scolastico	Tipo di frequenza (regolare/irregolare)
ORE DI SOSTEGNO ASSEGNATE NELL' ANNO SCOLASTICO 200.../200...			
ORE EFFETTUATE DALL'OPERATORE			
HA SEGUITO INTERAMENTE LA PROGRAMMAZIONE DI SEZIONE			
HA SEGUITO UNA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	(Se si per quali aree)	
HA SEGUITO UNA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	(Se si per quali aree)	
	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE ABILITA' MATURE

AREA/ Campo di Esperienza	CRITERI	VALUTAZIONE
AUTONOMIA/AFFETTIVO RELAZIONALE (Il sé e l'altro)	Autonomia personale, attenzione, memoria, processi di selezione - recupero - elaborazione dell'informazione, tempi e modalità di apprendimento; autostima, motivazione, partecipazione, relazione interpersonale, integrazione.	
MOTORIO-PRASSICA/SENSORIALE (Il corpo in movimento)	Schema corporeo, percezione, coordinazione motoria, lateralizzazione e coordinazione oculo-manuale, orientamento spazio-temporale, motricità fine, motricità globale, funzionalità visiva e uditiva, autonomia personale.	
LINGUISTICO - ESPRESSIVA (Linguaggi, creatività, espressione;I discorsi e le parole)	Ascolto, comprensione e produzione dei linguaggi verbali e non verbali, lettura, scrittura, competenze linguistiche, capacità comunicative ed espressive.	
ORGANIZZAZIONE SPAZIO-TEMPORALE (La conoscenza del mondo)	Forme e colori, concetti topologici, processi di seriazione e di classificazione, concetto di quantità e di numero, calcolo scritto e mentale, logica, risoluzioni di problemi, capacità di astrazione.	

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE REALIZZATE

USCITE NELL'AMBIENTE	
ATTIVITA' DI LABORATORIO	
RAPPORTI DI CONTINUITÀ	
ALTRO	

Data

Firma dei docenti

2.6.2 Scuola Primaria (con relativi adattamenti) e Secondaria di I e II grado

NOTE INFORMATIVE

ALUNNO /A	
NATO/A	
RESIDENTE A	
NUMERO DI TELEFONO	
SCUOLA	
CLASSE	

CURRICULUM SCOLASTICO

ORE DI SOSTEGNO NELL'ULTIMO ANNO SUDDIVISE PER MATERIE		
TOTALE ORE DI SOSTEGNO		
ORE FATTE DALL'OPERATORE DIVISE PER MATERIE		
TOTALE ORE DELL'OPERATORE		
HA SEGUITO INTERAMENTE LA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
HA SEGUITO UNA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	(Se si per quali discipline)
HA SEGUITO UNA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	(Se si per quali discipline)
COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA		
DA QUALE SERVIZIO E/O OPERATORE SOCIO/SANITARIO È STATO SEGUITO		
QUALE TIPO DI COLLABORAZIONE È STATA INSTAURATA CON QUESTI OPERATORI		

AREA CURRICOLARE

DISCIPLINA	CRITERI	VALUTAZIONE DESCRITTIVA	VALUT. SINTETICA
Italiano	<p>Ascolto, comprensione orale: comprende un linguaggio semplice, legato solo al suo vissuto..., sa utilizzare in termini operativi le informazioni e gli ordini trasmessi verbalmente, .)</p> <p>Produzione orale: Il suo linguaggio è organico e chiaro, ricco di contenuti, corretto grammaticalmente; possiede un lessico povero, sufficiente, ricco...</p>		
	<p>Comprensione scritta: (specificare il livello) comprende brevi e semplici brani, comprende.....</p> <p>Letture: La sua pronuncia è corretta, sa leggere sillabando, lentamente e con errori, lentamente senza rispettare la punteggiatura, correttamente ecc....</p>		
	<p>Produzione scritta: Sa scrivere solo sotto dettatura; in maniera autonoma; frasi semplici; frasi complesse; testi semplici ma corretti; testi con contenuto pertinente alla traccia ma grammaticalmente scorretti, ecc....</p>		
	<p>Conoscenza e uso della struttura della lingua: Sa fare l'analisi grammaticale (riconosce il nome ecc...) Sa fare l'analisi logica (riconosce il soggetto...) Sa fare l'analisi del periodo (riconosce la proposizione principale...)</p>		
Storia	<p>Conosce i fondamentali eventi storici e la loro collocazione nel tempo e nello spazio. È capace di cogliere le relazioni degli eventi studiati, è capace di riferire (specificare le modalità)</p>		

DISCIPLINA	CRITERI	VALUTAZIONE DESCRITTIVA	VALUT. SINTETICA
Geografia	Coglie il rapporto uomo-ambiente Conosce i fenomeni geografici e la loro collocazione nello spazio Legge e usa gli strumenti Come carte geografiche, grafici, tabelle, legende ...		
Lingua straniera	Comprensione orale Comprensione scritta Produzione orale Produzione scritta		
Matematica	Concetto di numero Calcolo Operazioni Risoluzione di problemi Misurazioni Concetti topologici <i>(utilizzare solo gli indicatori necessari)</i>	<input type="checkbox"/> sa ordinare i numeri naturali <input type="checkbox"/> sa ordinare i numeri interi relativi <input type="checkbox"/> conosce i numeri razionali assoluti in forma frazionaria Li sa ordinare sì no <input type="checkbox"/> conosce i numeri razionali assoluti in forma decimale Li sa ordinare sì no <input type="checkbox"/> sa cosa vuol dire addizionare, sottrarre, moltiplicare, dividere <input type="checkbox"/> conosce gli algoritmi di calcolo della addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione nell'ambito dei numeri naturali <input type="checkbox"/> conosce gli algoritmi di calcolo della addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione nell'ambito dei numeri interi relativi <input type="checkbox"/> conosce gli algoritmi di calcolo della addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione nell'ambito dei numeri razionali assoluti e relativi <input type="checkbox"/> conosce gli algoritmi di calcolo della addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione nell'ambito dei numeri interi relativi <input type="checkbox"/> sa calcolare le potenze <input type="checkbox"/> sa calcolare espressioni con numeri naturali <input type="checkbox"/> sa calcolare espressioni con numeri interi relativi <input type="checkbox"/> sa calcolare espressioni con numeri razionali assoluti in forma frazionaria <input type="checkbox"/> sa calcolare espressioni con numeri razionali assoluti in forma decimale <input type="checkbox"/> sa calcolare espressioni con numeri razionali relativi in forma frazionaria <input type="checkbox"/> sa calcolare espressioni con numeri relativi in forma decimale <input type="checkbox"/> conosce le proporzioni e sa utilizzare le regole per ricavare l'incognita	

DISCIPLINA	CRITERI	VALUTAZIONE DESCRITTIVA	VALUT. SINTETICA
Scienze	Osservazione di fatti e fenomeni Uso di strumenti		
Tecnologia	Conosce e usa strumenti semplici per il disegno, Partecipa alle attività manuali ed operative attivamente, solo se sollecitato... È capace di finalizzare l'esperienza operativa, conosce (cosa) e usa il computer (come)		
Arte e immagine	Legge e comprendere messaggi visivi semplici Produce autonomamente o rielabora i messaggi visivi, usa gli strumenti del disegno in maniera autonoma ecc...		
Educazione Musicale	Ascolta il messaggio musicale con interesse... Comprende l'ascolto... Usa uno o più strumenti musicali. Riconoscere suoni e rumori e la loro provenienza, ha il senso del ritmo; possiede abilità nel canto ecc...		
Sport e movimento	Ha consolidato o strutturato gli schemi motori di base. Ha la percezione del sé corporeo, dell'organizzazione spazio temporale, ha una buona, scarsa... coordinazione motoria ecc... Mantiene lo sforzo fisico per tempi...		
Religione			

Eventuali altre informazioni riguardanti l'area curricolare: progetti, laboratori, uscite didattiche, viaggi di istruzione attività significative della scuola.	
---	--

COMPETENZE TRASVERSALI

ABILITÀ	CRITERI	VALUTAZIONE
ABILITÀ GROSSO/FINO MOTORIE	Deambulazione autonoma, assente, con ausili... Motricità fine (prensione a pinza o altro, uso di strumenti di utilizzo quotidiano ecc)	
	Coordinazione occhio/mano Sa finalizzare controllare i propri movimenti (scrittura negli spazi, incolonnamento di cifre...)	
ABILITÀ COGNITIVE	ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE I tempi (indicare concretamente quanto dura), I fattori che migliorano l'attenzione e la concentrazione, le strategie usate	
	MEMORIA: ricorda informazioni a breve termine (indicare se si tratta di ore, giorni), a lungo termine, ricorda sequenze di fasi operative; (fare esempi di osservazioni particolari capacità' o difficoltà dimostrate e strategie utilizzate)	
ABILITÀ METACOGNITIVE E DI AUTOREGOLAZIONE:	Riesce ad organizzarsi autonomamente, qualche volta, sempre, mai. Sa individuare i problemi che incontra È capace di trasferire un determinato apprendimento In una situazione per lui nuova e sconosciuta ecc...	
AREA PSICOLOGICA	ASPETTI EMOZIONALI: ansia, dipendenza , influenzabilità aggressività ...	
	Come reagisce In situazioni nuove, come reagisce in situazioni di difficoltà, ha bisogno di gratificazioni (specificarne il tipo) Come reagisce di fronte a: <ul style="list-style-type: none"> - un richiamo dell'insegnante di sostegno, un richiamo dell'insegnante curricolare - una difficoltà con i compagni una difficoltà nel lavoro scolastico - un proprio errore una sollecitazione ad un maggior impegno 	

ABILITÀ	CRITERI	VALUTAZIONE
COMPORAMENTI PROBLEMA	Comportamenti aggressivi verso se stesso o verso altri, tendenza all'isolamento, paure, stereotipie..... In quali situazioni si manifestano; quali strategie si sono dimostrate efficaci per controllare tali comportamenti	
AUTONOMIA PERSONALE	Alimentazione (mangia da solo, sa usare le posate ...) Igiene (si lava da solo, cura la sua immagine...) Vestiaro (sa vestirsi da solo, necessita di aiuto per mettersi...) sa usare le attrezzature domestiche (fornelli, phon, ecc...)	
AUTONOMIA SOCIALE	Sa gestire il proprio tempo giornaliero; sa muoversi nel territorio intorno a casa (uso di mezzi propri e pubblici ecc.) sa fare acquisti, sa usare i mezzi di comunicazione (telefono, computer ecc...) sa orientarsi nello spazio conosciuto, conosce e sa leggere l'orologio, sa dare il proprio numero di telefono e indirizzo sa stare da solo in casa ecc...	

COMPORAMENTI	CRITERI	VALUTAZIONE
AUTOSTIMA	Conosce i propri dati anagrafici, conosce la propria storia personale, sa collocare cronologicamente gli eventi più significativi della sua vita, è consapevole della propria disabilità, conosce ed esprime i propri desideri e le proprie paure, ha fiducia in sé, è sicuro, è in grado di operare scelte autonome(indicare quali e in quali contesti).	
ABILITÀ DI COMUNICAZIONE	Quali canali comunicativi utilizza (gestuale, simbolico, orale, ecc)	
COMPORAMENTI INTERPERSONALI	Collabora e/o è disponibile verso gli adulti e i coetanei, rispetta le regole di vita comune in classe, a casa o nell'ambiente sociale manifesta i propri bisogni ecc..., controlla il proprio comportamento in maniera autonoma o deve essere sollecitato a farlo	
LAVORO	Impegno: superficiale, costante, altalenante (specificarne le motivazioni). Partecipazione: è attivo, sa intervenire in maniera autonoma o solo se	

COMPORAMENTI	CRITERI	VALUTAZIONE
	sollecitato Il metodo di lavoro è efficace solo se guidato, autonomo, ecc...	

ASPIRAZIONI E ATTITUDINI	dimostra aspirazioni e attitudini particolari	
	quali aspettative manifesta la famiglia	
ORIENTAMENTO	ipotesi orientativa della famiglia	
	ipotesi orientativa del Consiglio di classe	
	ipotesi orientativa degli operatori socio – sanitari	

Data:

Firma

Insegnante di sostegno.....

Tutti i docenti del Consiglio di Classe

2.7 Fascicolo Personale

È un dossier che accompagna ogni alunno nel passaggio da un ordine di scuola a quello successivo e che contiene tutta la documentazione inerente al suo percorso di studi. Può essere consultato da docente incaricato dal Dirigente Scolastico nel rigoroso rispetto della legge sulla *privacy*.

Possibile intestazione del fascicolo.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI PERUGIA

CURRICULUM SCOLASTICO:

SCUOLA PRIMARIA

.....

ISTITUTO COMPRENSIVO DI

.....

CIRCOLO DIDATTICO DI

.....

SCUOLA SEC. I GRADO DI

.....

ISTITUTO SEC. II GRADO DI

.....

FASCICOLO PERSONALE

Alunno

.....

Elenco della documentazione che accompagna il fascicolo dello studente e quindi fornita dalla scuola di provenienza (anche in formato digitale, inserita nell'apposita data base della Rete scolastica di Tod):

- ATTESTAZIONE DI HANDICAP
- ANAMNESI DELL'ALUNNO
- DIAGNOSI FUNZIONALE
- EVENTUALI RELAZIONI DEGLI SPECIALISTI CHE SEGUONO PRIVATAMENTE L'ALUNNO
- PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
- INFORMAZIONI RISERVATE SUL CONTESTO SOCIO-FAMILIARE
- P.E.I.
- SCHEDA DI VALUTAZIONE
- RELAZIONE FINALE
- MATERIALE SIGNIFICATIVO PRODOTTO DALL'ALUNNO (quaderni, disegni, ...)
- PROGETTI REALIZZATI E/O PROGETTI IN ITINERE
- _____
- _____

2.8 Progetto - Ponte

L'orientamento scolastico

Il ruolo dell'orientamento è fondamentale per tutti gli allievi quale percorso di consapevolezza, di percezione di sé, di realizzazione sociale, di costruzione di uno stile di vita. È un processo complesso che riguarda un intero arco esistenziale e non una semplice tappa, un passaggio, un momento. Riguarda un progetto di vita e non è solo la scelta della scuola secondaria di II grado.

Per questo è un appuntamento importante, strategico, sofferto ed impegnativo. E se questo vale per tutti gli adolescenti, a maggior ragione diventa un passaggio delicato per ragazzi e ragazze disabili, portatori di esperienze scolastiche e vissuti personali particolari, a volte molto lontani da quelli dei coetanei.

Di qui la necessità di accompagnare e sostenere adeguatamente gli allievi speciali e le loro famiglie perché l'orientamento possa essere efficace, possa consentire cioè alla persona disabile di divenire una risorsa effettiva per la comunità, nella misura in cui potrà esprimere le proprie potenzialità mettendole al servizio degli altri. Esso rappresenta, quindi, un'opportunità di realizzazione del proprio io, che c'è, esiste ed è reale, anche nei casi di più grave difficoltà.

La scelta della Scuola Secondaria II grado deve tenere conto delle rilevazioni e delle osservazioni effettuate durante il percorso formativo dell'allievo in ambito scolastico e in altri contesti di socializzazione e riabilitazione e di una serie di indicatori riconducibili a:

1. *fattori personali dell'allievo*
 - competenze in suo possesso e livello di autonomia
 - potenzialità
 - attitudini ed interessi
 - vissuto personale e scolastico
 - obiettivi educativi e didattici previsti nel P.E.I.
2. *fattori familiari*
 - aspettative
 - vissuti rispetto alla diversa abilità del figlio
 - possibilità organizzative della famiglia
 - risorse su cui contare
3. *fattori legati al contesto scolastico e territoriale*
 - barriere architettoniche
 - prassi ed esperienze di integrazione della scuola di accoglienza
 - rispondenza agli interessi e alle aspettative del ragazzo
 - risorse disponibili ed attivabili nella scuola e nel territorio

La scelta deve essere frutto di una riflessione integrata e di una collaborazione fra più soggetti (oltre all'allievo, scuola, famiglia e territorio), per creare contesti facilitanti, percorsi più agevolmente praticabili e per maturare regole, procedure, strumenti che determinino scelte non indotte ma, per quanto possibile, condivise ed interiorizzate dall'allievo.

2.8.1 Il progetto ponte: uno strumento possibile

Le attività denominate *progetto ponte* sono esperienze di aiuto all'orientamento e alla crescita e sono una realtà in via di diffusione sul territorio nazionale.

Sono riservate agli iscritti alla scuola secondaria di primo grado che necessitano di iniziative di orientamento.

In particolare il progetto è rivolto ad alunni:

- a) certificati ai sensi della legge 104/92 o in situazione di disagio certificato
- b) a rischio di abbandono e dispersione scolastica.

Le tipologie progettuali previste sono le seguenti:

- *percorsi di orientamento*: sono strutturati in moduli brevi (mini-stage) e spaziano all'interno di uno o più indirizzi di studio. Sono riservati a ragazzi certificati ai sensi della legge 104/92 che hanno difficoltà a capire cosa vogliono e possono fare: un'esperienza diretta dell'ambiente e delle attività può aiutare a scegliere con maggiore consapevolezza. Sono inoltre rivolti a giovani a rischio di dispersione o abbandono scolastico, giovani che rischiano di non conseguire la licenza media e di restare perciò esclusi da qualsiasi circuito formativo professionalizzante. Ripetenti o pluriripetenti che hanno bisogno di una seconda opportunità, oltre a quella della scuola ordinamentale. L'esplorazione di diverse possibilità può aiutare a trovare motivazione per la prosecuzione del proprio iter formativo. I percorsi vengono organizzati anche per piccoli gruppi omogenei.
- *percorsi di preinserimento*: vengono effettuati all'interno di una sola scuola secondaria di secondo grado o centro di formazione professionale per un totale di ore variabile che dipende dalle necessità. Riguardano ragazzi certificati ai sensi della legge 104/92 o in grande difficoltà sul piano dell'apprendimento, per i quali si individua un modulo specifico legato alle competenze che possono conseguire rispetto ad un futuro inserimento nel mondo lavorativo.

2.8.2 Normativa a sostegno di iniziative qualificate di orientamento per allievi con difficoltà

1. **Legge 5 febbraio 1992, n.104.** Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Art. 14: Modalità di attuazione dell'integrazione.

[...] *il ministro della pubblica istruzione provvede altresì:*

a) *all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per le persone handicappate, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado [...].*

c) *a garantire la continuità educativa tra diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore[...].*

2. **La Circolare Ministeriale del 4 gennaio 1988** che reca indicazioni rispetto alla *continuità educativa nel processo d'integrazione degli alunni portatori di handicap.*

3. **Il comma 4, art. 4 del D.P.R. n. 275/1999** che recita *le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale...*

4. **il comma 4, art. 8 del D.P.R. n. 275/1999** che ribadisce *la necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento* di cui tener conto nella determinazione del curriculum.

5. **Accordo operativo per l'integrazione scolastica degli alunni disabili** (Comuni ambito territoriale n.4; Azienda Usl n.2 - Distretto sanitario n.3 - Media Valle del Tevere; Dirigenze scolastiche Ambito Territoriale n.4) che pone tra i suoi obiettivi quello di *attivare risorse rispetto ai bisogni espressi ed emergenti, che, anche dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, possano contribuire a valorizzare le abilità acquisite da ciascun soggetto, permettendo così continuità scolastica, e favorire l'inserimento lavorativo.*

2.8.3 Attività di orientamento integrate tra Scuola Secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Esempio di progetto-ponte (percorso di pre-inserimento) con un Istituto Tecnico

Già durante la seconda media, gli insegnanti della classe, in base alle osservazioni effettuate ed in accordo con le famiglie e con il medico specialista, hanno definito l'ipotesi di orientamento, prevedendo l'inserimento di D. ad un Istituto Tecnico ad indirizzo agrario.

• Che cosa fa l'alunno D. nella scuola di provenienza?

Nel corso del 2° anno di scuola media D. ha avuto modo di avvicinarsi attraverso lo studio delle scienze e uscite didattiche sul territorio alla pianta e le sue componenti e ai meccanismi della fotosintesi clorofilliana. Successivamente il curricolo di lettere ha previsto un laboratorio teatrale che partendo dal programma di scienze ha prodotto uno spettacolo sull'interdipendenza tra gli elementi che compongono l'*ecosistema bosco*.

Il curricolo del 3° anno acquisisce una connotazione più propriamente orientativa:

Attività previste	obiettivi
All'inizio di febbraio D. mette a coltura alcuni semi di piante ornamentali che saranno trapiantate nel giardino della scuola il 20 marzo, giornata in cui si abbellisce il nostro giardino nel quadro dell'iniziativa di educazione ambientale <i>Nontiscordardimé</i> (Legambiente).	D. fa uso dei materiali necessari alla semina e fa esperienza del fatto che da un seme nasce una pianta, se adeguatamente annaffiata ed esposta alla luce. Si assume la responsabilità della loro cura e della loro sopravvivenza. Provvede al loro trapianto. Inizia a distinguere una pianta di tipo perenne da una di tipo stagionale.
Nella stessa giornata D. adotta una giovane pianta in vaso di tipo perenne, della quale si prenderà cura anche durante l'estate, per poi portarla fino alla nuova scuola dove opererà l'innesto.	l'esperienza ha valenza simbolica della continuità che ci deve essere nel passaggio dall'esperienza della scuola media a quella della scuola superiore.
Con un'iniziativa a classi aperte, D., insieme ai compagni di prima, legge ed approfondisce un testo di Jean Giono <i>L'uomo che piantava alberi</i> , breve romanzo sull'importanza del rispetto e della cura dell'ambiente che ci circonda. Alcuni passi della storia saranno oggetto di illustrazione in forma di fumetto nelle ore di educazione artistica. D. approfondirà ulteriormente con una scheda botanica sulla pianta protagonista del libro: la quercia	D. riflette sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente, acquisisce familiarità con prime elementari nozioni botaniche.

• Cosa fa D. nella scuola d'accoglienza?

Nel corso del 3° anno, attraverso visite successive alla scuola che lo accoglierà, D. ha accesso alle seguenti attività:

Attività	Obiettivi
<p>L'allievo percorre il tragitto da casa alla nuova scuola. Visita la scuola, ha accesso a una mappa di riferimento che D. terrà nel suo <i>quadernino salvavita</i>, esercitazioni di ricerca autonoma degli spazi (teatro, palestra, laboratorio di chimica...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conosce il tragitto da compiere per raggiungere la scuola e tornare. Conosce gli orari di treni ed autobus o comunque li sa consultare. - Conosce l'organizzazione spaziale dell'istituto dislocato su più edifici contigui. - controlla maggiormente la sua ansia rispetto a queste novità.
<p>Incontra l'insegnante che sarà sua tutor e suo punto di riferimento fino all'arrivo del suo insegnante di sostegno e dei suoi insegnanti curricolari. D. le presenta i progetti fondamentali che saranno particolare oggetto di continuità: il suo <i>diario personale</i> che continuerà a compilare almeno per tutto il biennio e la cura della pianta che ha adottato e che sarà trapiantata ed innestata nel corso del primo anno di scuola superiore. L'insegnante, a sua volta, gli fornirà le informazioni che lui desidera sulla vita della scuola: scansione oraria, strutturazione in dipartimenti...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - prima conoscenza dell'insegnante tutor, D. comincia a <i>prendere confidenza</i>, ciò concorre a ridurre comportamenti ansiosi. - si effettua un passaggio di informazioni tra la vecchia e la nuova scuola. - lo stesso allievo si rende maggiormente consapevole dei nessi di continuità. - l'allievo soddisfa alcune urgenti curiosità.
<p>Insieme ad una classe prima, con autobus della scuola, trasferimento all'azienda di proprietà dell'istituto. D. visita i vigneti, l'uliveto... vede gli animali. Assiste a una lezione di potatura. Vede il personale prendersi cura degli animali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - D. amplia la conoscenza dei luoghi e delle attività specifiche dell'indirizzo. - ha le prime opportunità di relazione con degli allievi dell'istituto che possono essere buoni interlocutori, data la loro esperienza.
<p>Partecipazione insieme ad una classe prima dell'istituto ad una lezione svolta in serra. Prima approssimazione all'ambiente ed alle attività che in esso si svolgono. D. si informa su come prendersi cura della pianta adottata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - D. conosce alcuni insegnanti e il personale tecnico della serra. - conosce lo spazio fisico e capisce che è legato a quelle particolari attività. - primo contatto con nozioni specifiche dell'indirizzo.

2.8.4 Modello di progetto ponte

A – Presentazione dell'alunno

Aspetti cognitivi

.....

Competenze disciplinari acquisite in modo stabile

.....

Metodo di lavoro

.....

Aspetti relazionali

.....

B – Curriculum scolastico

.....

C – Obiettivi del progetto

.....

D – Tempi e modalità

.....

E – Verifica del progetto (indicatori di risultato)

.....

2.8.5 PROTOCOLLO D'INTESA CON UN ISTITUTO SUPERIORE

Protocollo d'intesa tra l'Istituto _____ di _____ e
l'Istituto _____ di _____

per attività di orientamento e di accoglienza

L'Istituto _____
nella persona del dirigente Scolastico _____
e l'Istituto _____ nella persona del Dirigente Scolastico
_____ stipulano un

PROTOCOLLO D'INTESA

Considerata la L. 104/92, a seguito della verifica in merito all'opportunità di attivare un tirocinio di preinserimento per l'orientamento dell'alunno/a _____ frequentante la classe _____ sez _____ dell' _____ si stipula la seguente intesa per l'accoglienza dello studente sopraccitato c/o _____ di _____ secondo il progetto di seguito allegato.

A) OBIETTIVI DEL PROGETTO

1. Conoscenza della nuova scuola: strutture, laboratori, materiali, ambienti e personale
2. Continuità del percorso formativo
3. Valutazione delle reali potenzialità e capacità dell'alunno in ambito laboratoriale pratico-operativo
4. Rielaborazione delle esperienze laboratoriali in un processo di simbolizzazione mediata dall'insegnante di sostegno

B) TEMPI

Da _____ a _____ c/o _____
di _____ in ore e date da concordarsi e precisamente _____

C) AMBITI DI INSERIMENTO: Laboratori c/o _____

D) MODALITÀ: presenza di due insegnanti, l'insegnante di sostegno della Scuola Secondaria I grado Prof. _____ e dell'Istituto Superiore Prof. _____

E) COMPETENZE DELL'ISTITUTO RICHIEDENTE:
accompagnare l'alunno nel percorso di tirocinio di preinserimento e consolidare la riflessione sull'esperienza.

F) COMPETENZE DELL'ISTITUTO OSPITANTE: accogliere l'alunno e guidarlo nelle attività laboratoriali e/o (altro) _____

G) COMPETENZE FAMIGLIA: accompagnare l'alunno nel tragitto scuola _____ casa o altro (da concordare) _____

H) Le specifiche modalità di attuazione delle esperienze orientative sono predisposte congiuntamente e sottoscritte rispettivamente dal Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria I grado inferiore Prof. _____ e dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore Prof. _____

I) L'Istituto ospitante è sollevato da ogni responsabilità nei confronti del suddetto allievo e del relativo insegnante che lo accompagna nell'esperienza di orientamento: la copertura assicurativa dell'alunno disabile è pertanto a totale carico della scuola presso la quale è iscritto.

L) L'iniziativa è subordinata all'assenso dei genitori dell'allievo interessato al progetto di orientamento, la cui acquisizione è di competenza del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza.
Si specifica che il trasporto dell'utente verrà effettuato dai genitori con un mezzo di loro proprietà, (specificare) _____

M) Resta a carico della scuola richiedente l'onere per la stipula di una assicurazione integrativa a garanzia infortuni, compreso il rischio itinere e responsabilità civile per l'utente del progetto.

N) All'agenzia educativa che ospita il soggetto disabile nelle proprie attività nulla è dovuto a livello finanziario.

Il Dirigente Scolastico della Scuola Sec. 1° Grado

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore

Prof. _____

Prof. _____

I Genitori dell'alunno

2.8.6 Modello di convenzione tra Scuola secondaria di I grado e Istituto/Centro di Formazione Professionale

Attuazione da parte delle istituzioni scolastiche del primo ciclo delle iniziative di integrazione con i percorsi del secondo ciclo di cui all'articolo 58 comma 1 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Trento).

Il Dirigente scolastico della _____(1) e il Direttore del _____(2), con il consenso dei genitori, stipulano la presente convenzione riguardante l'alunn_ _____, nat_ a _____ il _____.

1. L'alunn_ è regolarmente iscritt_, per l'anno scolastico _____ presso la _____, (1) dove frequenta la classe _____ sezione _____.
2. Nel corso dell'anno scolastico _____ frequenterà le lezioni presso il _____,(2) fino ad un massimo di _____ ore.
3. Il progetto dell'intervento, finalizzato prioritariamente a favorire il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e a promuovere azioni orientative per il proseguimento del percorso di istruzione e formazione, stilato congiuntamente da parte della Scuola Secondaria di I grado e dell'istituto/centro di formazione professionale e allegato alla presente, è stato approvato dal Consiglio di Classe della _____(1) in data _____.
Nel progetto vanno esplicitate le modalità d'intervento in carico alle istituzioni scolastiche e formative coinvolte.
4. La responsabilità del viaggio da casa al _____ (2) e viceversa è in capo alla famiglia, mentre gli oneri assicurativi sono a carico dell'Istituto scolastico.
5. Il Direttore del _____(2) comunicherà settimanalmente alla _____(1) le eventuali assenze dell'alunn_, che i genitori dovranno giustificare al Dirigente scolastico della _____(1).
6. Nel corso del periodo di attivazione del progetto e a fine percorso i docenti referenti dell'Istituto scolastico e dell'Istituto/Centro di Formazione Professionale sono tenuti alla verifica e alla valutazione dell'attività svolta dall'alunn_, relativamente agli esiti educativi e formativi e ai livelli di conoscenze disciplinari conseguiti
7. Il prof. _____, docente della _____(1) è incaricato di tenere i contatti, unitamente al Dirigente scolastico, con il _____(2) nelle persone del Direttore e del prof. _____, docente del Centro medesimo.

Data _____

Il Dirigente scolastico

Il genitore

Il Direttore

Note

(1) Scuola secondaria di I grado presso la quale è iscritto l'alunno.

(2) Istituto/ Centro di Formazione Professionale presso il quale verrà attivato il progetto.

2.8.7 Modello scuola secondaria di i grado/ formazione professionale

Sezione A

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO FORMAZIONE PROFESSIONALE

QUESTA SEZIONE COSTITUISCE LO STRUMENTO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ELABORATO CONGIUNTAMENTE TRA GLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E GLI INSEGNANTI DELL'ISTITUTO/ CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

FORMULARIO

DESCRIZIONE IPOTESI PROGETTUALE

SOGGETTI PROPONENTI....

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO....

INDIRIZZO/TELEFONO/FAX/MAIL....

REFERENTE PER IL PROGETTO....

ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ISTITUTO/CENTRO....

INDIRIZZO/TELEFONO/FAX/MAIL...

REFERENTE PER IL PROGETTO...

ALTRE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO COINVOLTE NEL PROGETTO

REFERENTE PER IL PROGETTO...

DATI ANAGRAFICI DEL DESTINATARIO			
COGNOME e NOME			
LUOGO E DATA DI NASCITA			
RESIDENTE IN VIA	CITTÀ	CAP	TEL.
STORIA SCOLASTICA DEL DESTINATARIO, TIPOLOGIA DEL DEFICIT, ALTRE TIPOLOGIE DI DISAGIO			
IPOTESI PROGETTUALE			
percorso di orientamento 0			
percorso di reinserimento 0			
1. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO...			
2. TEMPI - DURATA - ARTICOLAZIONE DELL'INTERVENTO (N. ORE DIVISE PER ATTIVITA'/MODULO) - RIPARTIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE DISCIPLINE NELLA SCUOLA E NELL'ISTITUTO/CENTRO...			
3. CONTENUTI DELL'INTERVENTO...			

4. METODOLOGIE ADOTTATE...
5. RISORSE ORGANIZZATIVE E PROFESSIONALI IMPIEGATE (Anche quelle della/e scuola/e secondaria/e di I grado di provenienza)...
6. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO...
7. ALTRE INDICAZIONI...
8. DATI DEL PROGETTO A. Durata dell'intervento: totale ore di progetto _____ B. Periodo di realizzazione previsto _____ C. Sede di realizzazione (indicare CFP e macrosettore) _____

FIRMA DEI DOCENTI REFERENTI	
PER COPROGETTAZIONE	
Referente per l'Istituto/ Centro di formazione professionale	Referente per la Scuola secondaria di I grado
_____	_____
Luogo e data _____	
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ORGANISMO PROPONENTE	
Timbro e Firma	

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 si forniscono le seguenti indicazioni:

- 1.i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;*
- 2.il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;*
- 3.titolare del trattamento è la Scuola secondaria di primo grado;*
- 4.responsabile del trattamento è il Dirigente della Struttura;*
- 5. in ogni momento l'Ente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.*

Sezione B

**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
FORMAZIONE PROFESSIONALE**

REGISTRO DEL PERCORSO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	
ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	
ISTITUTO/CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	
REFERENTI DEL PROGETTO	ISTITUTO/CENTRO
	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

COGNOME		NOME	
---------	--	------	--

PERIODO DAL

AL

DATA	ORARIO DALLE - ALLE	AMBITO DISCIPLINARE/MODULO ATTIVITÀ	DOCENTI (FIRMA)

VERIFICA DEL PROGETTO

Da realizzare in collaborazione tra ins. Scuola secondaria di I grado e ins.Ist/Centro di formazione

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	
ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	
ISTITUTO/CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	
REFERENTI DEL PROGETTO	ISTITUTO/CENTRO
	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COGNOME		NOME	
---------	--	------	--

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO/ APPRENDIMENTO RAGGIUNTO

INDICARE GLI OBIETTIVI REALMENTE RAGGIUNTI (ANCHE IN RELAZIONE ALLA DURATA DELL'INTERVENTO) E VERIFICARE IL PERCORSO CON RIFERIMENTO ALL'INSERIMENTO NELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DI ACCOGLIENZA

- ▶ **INTEGRAZIONE SOCIALE IN GRUPPO**
- ▶ **CONOSCENZE CURRICOLARI ACQUISITE**
- ▶ **CONOSCENZE PROFESSIONALI ACQUISITE**
- ▶ **CAPACITÀ OPERATIVE EVIDENZIATE E/O SVILUPPATE**
- ▶ **AUTONOMIA E CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE IN SITUAZIONI OPERATIVE**
- ▶ **MOTIVAZIONE ED INTERESSE ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE**

BILANCIO FINALE DEL PERCORSO (VALUTAZIONE DA PARTE DEI DOCENTI)

FIRMA DEI DOCENTI REFERENTI

CONSIDERAZIONI PERSONALI DELL'ALUNNO RELATIVE ALL'ESPERIENZA (da riportare o allegare)

2.9 Indicatori per valutare i processi d'inclusione

Il progetto *I Care*, attraverso il metodo della ricerca-azione, potrebbe fornire una base diffusa e partecipata per elaborare *criteri di qualità, fattori di qualità e indicatori* per migliorare l'organizzazione della scuola. I *criteri di qualità*, stabiliti dallo stesso progetto ministeriale, prevedono la valutazione:

- dell'efficacia, come misura del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati; dell'efficienza, come rapporto tra l'impiego di risorse e risultati ottenuti;
- della rilevanza, come congruenza tra gli obiettivi programmati e bisogni formativi dei destinatari;
- dell'utilità, come grado di soddisfacimento dei bisogni dei destinatari;
- dell'equità, come assenza di discriminazioni.

Il nostro progetto ha permesso il confronto fra docenti di ordini di scuola diversi e ha valorizzato le competenze specifiche di ciascuno. Data la complessità del processo e la numerosità degli attori coinvolti, aspetti diversi dovranno ancora essere concertati dalle istituzioni coinvolte. Durante le varie fasi del progetto sono emersi i seguenti *fattori di qualità* dell'inclusione che possono essere presi in considerazione per costruire un modello di buone prassi trasferibile in tutte le scuole del territorio:

- Strutturazione delle risorse dell'organizzazione;
- Continuità, stabilità e uso intelligente delle risorse umane;
- Cultura inclusiva;
- Corresponsabilizzazione di tutti i soggetti della comunità scolastica;
- Documentazione, verifiche e valutazioni continue;
- Formazione continua di tutti i soggetti della comunità scolastica;
- Coinvolgimento famiglie;
- Collaborazione della comunità scuola con i servizi e la società;
- Prassi di *customer satisfaction*;
- Processi integrati rivolti all'apprendimento;
- Processi integrati rivolti all'identità e al progetto di vita.

Nella seguente tabella si riportano possibili indicatori utili a determinare la qualità inclusiva della scuola. Tale proposta non vuole essere esaustiva, ma stimolare all'approfondimento dell'argomento.

2.91 Indicatori di struttura

Esistenza di CTI e CDHI (centri documentazione territoriale)	Esistenza nel territorio Todi, Marsciano di centri per la documentazione didattica, risorse e consulenza sull'inclusione scolastica, realizzate da reti di scuole.
Presenza accordi operativi	Presenza accordi tra Enti locali-scuole-Asl con chiara ripartizione competenze e verifica da parte del comitato tecnico.
P.O.F. e Carta dei servizi	Previsione nella Carta di servizi e nel P.O.F. delle singole istituzioni scolastiche delle modalità di accoglienza di tutti gli alunni, con riguardo alle problematiche conseguenti alle specificità degli stessi.
Gruppi di lavoro di Istituto (L.104/92 art.15)	Costituzione del G.L.H. d'Istituto e G.L.H. operativo con la presenza di tutte le componenti previste per legge.
Risorse finanziarie	Stanziamiento in bilancio di risorse idonee per sussidi ed ausili didattici.
Iscrizione e continuità didattica	Iscrizione corredata da fascicolo personale con documentazione aggiornata nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.
Richiesta dell'insegnante sostegno da parte Dirigente e formazione classi	Richiesta del Dirigente scolastico agli Uffici Scolastici Regionali della nomina di docenti specializzati per

	attività di sostegno in deroga (L. 448/01, art 22 e DL n.331/98 art 41 e 45), nonché richiesta di riduzione a 20 del numero di alunni per classe.
Richiesta operatori da parte Dirigente Scolastico	Richiesta del Dirigente ai servizi sociali del Comune di residenza dell'alunno.
Assegnazione dei collaboratori scolastici per l'assistenza materiale e igienica	Conferimento ore aggiuntive o eventuale ordine di servizio da parte del D. S. per l'assistenza materiale ed igienica agli alunni disabili.
Assegnazione docente di sostegno specializzato	Il Dirigente Scolastico assegna l'incarico al docente di sostegno sulla base della formulazione di un progetto predisposto dal G.L.H. di Istituto.
Corsi di aggiornamento	Corsi di formazione per l'intero Consiglio di Classe per diffondere la cultura inclusiva.
Incontri con U.M.E.E. (unità multidisciplinare età evolutiva) e S.R.E.E. (servizio riabilitazione età evolutiva)	Pianificazione con l'unità multidisciplinare e S.R.E.E. per la stesura dei documenti e per il monitoraggio in itinere.
formazione classi	Criteri da tenere in considerazione: stili di apprendimento, continuità, relazioni interpersonali, famiglia.

2.9.2 Indicatori di processo	
Attività per formare il gruppo classe da parte degli insegnanti	Iniziale attività di mediazione degli insegnanti di classe nei confronti degli alunni perché sappiano instaurare un corretto rapporto relazionale.
Monitoraggio della Programmazione di classe	Verifiche frequenti della programmazione di classe in relazione agli obiettivi trasversali.
Predisposizione di prove Equipollenti o Differenziate	Oculata predisposizione di prove "equipollenti" (quando utili, L. 104/92, art 16 comma 3) o "differenziate" (quando necessarie, O.M. n. 65/98 art 10 comma 11 recepiti nelle successive OO.MM., da ultimo O.M. n. 90/01).
Incontri del G.L.H. operativo	Svolgimento di G.L.H. operativi con la partecipazione dei genitori dell'alunno ed eventualmente anche dello specialista che segue privatamente l'alunno per incarico della famiglia (almeno tre ogni anno scolastico).
Articolazione del P.E.I.	Nei casi di alunni disabili di particolare gravità, predisposizione e realizzazione di un percorso educativo e didattico molto articolato, anche con partecipazione a laboratori, a classi aperte ed attività parascolastiche, purché previste dal P.E.I., fermo restando il rapporto stretto con la classe di appartenenza e coi compagni.
Viaggi di istruzione e uscite didattiche	Programmazione accurata della partecipazione dell'alunno disabile alle gite scolastiche.
Orientamento	Realizzazione, nella scuola media, di attività di orientamento, assieme ai compagni, per le scelte successive.
Percorsi integrati scuola-lavoro	Nelle scuole superiori, svolgimento di percorsi "integrati" fra istruzione, formazione professionale e stages prelaborativi.

2.9.3 Indicatori di Risultato	
Valutazione del risultato in riferimento al PEI	Valutazione secondo gli obiettivi (L. 104/02 art. 12 comma 5) che può anche prevedere la riduzione e semplificazione di contenuti disciplinari (L. 104/92 art. 16 comma 1)
Valutazione degli apprendimenti e della crescita in autonomia	Valutazione non limitata agli apprendimenti disciplinari, ma anche a competenze e capacità, oltre che alle altre finalità dell'integrazione scolastica, quali " la crescita in autonomia sotto il profilo della comunicazione, della socializzazione e dello scambio relazionale" (L. 104/92 art. 12 comma 3).
Rilascio attestato o di titoli legali di studio	Rilascio dell' attestato, concernente i crediti formativi maturati, quando non sia possibile il rilascio del titolo legale di studio (C.M. 125/01)
Valutazione qualità del servizio scolastico	La valutazione della qualità dell'inclusione deve essere effettuata annualmente: - dagli stessi operatori scolastici, in Consiglio di Classe ed in Collegio dei Docenti; - dalle famiglie degli alunni; - da soggetti esterni, tenendo conto di tutti gli indicatori di qualità sopra enumerati.(L. 104/92 art. 12 comma 6 e DPR 275/99).
Valutazione dell'accordo operativo	Una commissione permanente composta dai rappresentanti degli enti firmatari (A.S.L., scuole e comuni) verifica e garantisce la corretta applicazione dell'accordo.
ALTRO....	

2.10 ESAMI DI STATO

2.10.1 Normativa

ORDINANZA MINISTERIALE 21 MAGGIO 2001, N. 90

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001

Art.11

Disposizioni finali

1. I consigli di classe terranno presenti le indicazioni contenute nella C.M. n. 330 del 3.12.1983 circa l'indispensabile coerenza fra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza. In tale quadro sarà valutato, nell'ambito del colloquio pluridisciplinare, il grado di profitto tratto dagli alunni dall'azione dei docenti volta ad incentivare, attraverso l'educazione artistica, come indicato dalla citata C.M. n. 330, le esperienze di carattere fruitivo-critico dei beni culturali, ed a "far recepire i messaggi che provengono dall'approccio diretto con l'opera d'arte, o con l'opera in genere, per rendere l'alunno cosciente degli aspetti e dei problemi dell'ambiente in cui vive e per educarlo al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio".

2. Nella fase immediatamente preparatoria all'esame di licenza, e cioè subito dopo la decisione di ammissione o non ammissione agli esami di licenza, il consiglio di classe dovrà stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri essenziali del colloquio, consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma nell'individuazione delle modalità di conduzione del colloquio in relazione ai candidati ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio.

3. Restano ferme le norme vigenti in materia di scrutini e d'esame negli istituti e scuole d'istruzione secondaria che non siano in contrasto con quelle contenute nelle disposizioni citate in premessa e nella presente ordinanza, nonché le speciali disposizioni che regolano gli scrutini e gli esami nelle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute.

4. I candidati privatisti possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad una sola scuola media. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto, entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena l'annullamento delle prove.

5. Gli esami di idoneità e licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità e licenza di scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali.

6. La deliberazione di ammissione o di non ammissione alla classe successiva relativa agli alunni della prima e della seconda classe, e quella di ammissione o di non ammissione all'esame di licenza relativa agli alunni della terza classe, nonché l'esito degli esami di idoneità e licenza di scuola media devono essere pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto.

7. Al termine delle operazioni riguardanti gli esami di licenza di scuola media, gli atti relativi devono essere chiusi in un plico sigillato.

8. Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.

9. Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica lo svolgimento degli esami di teoria e solfeggio e dello strumento musicale avverrà, considerata la natura caratterizzante di tali insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo. Analogamente avverrà nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal vero che di plastica.

10. I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell'art.7 della legge 4.8.1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119.

11. Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art.318 del D.l.vo 16.4.94, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

12. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n. 9 e dell'obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n. 144, il Consiglio di Classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.

13. Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati .

Art. 15.

Valutazione degli alunni in situazione di handicap

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.

3. Ove il Consiglio di Classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13.

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare Ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art. 316 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di Classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 17, comma 4, dell'O.M. n. 29/2001.

5. Qualora un Consiglio di Classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.

6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n. 163 del 16 giugno 1983 e n. 262 del 22 settembre 1988, paragrafi n. 6: svolgimento dei programmi, n.7: prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8):valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art. 318 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, i Consigli di Classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e

alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di Classe del 15 maggio, come precisato dall'art. 17, comma 1, dell'O.M. n. 29/2001.

9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art. 318 del D.Lvo n. 297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.Lvo n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di Classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, ai sensi dell'art. 317, terzo comma, del D.Lvo. 297/94

D.L.vo n. 297/94 art. 318 (Valutazione del rendimento e prove d'esame)

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 (SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO)

Art. 6

Esami dei candidati con handicap

1. *(Regolamento)* Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'art. 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. *(Regolamento)* I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3. *(Regolamento)* I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Art.13

Certificazioni

1. *(Regolamento)* La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.

2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.

3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

ORDINANZA MINISTERIALE n. 40 dell'8.4.2009

Art. 17

Esami dei candidati in situazione di handicap

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria.

Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2.

Legge 11/01/2007 N.1 Disposizioni in materia di esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al governo in materia di raccordo tra scuola ed università

La Legge n. 1 dell'11 gennaio 2007 interviene a modificare alcune delle disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Le modifiche riguardano principalmente le modalità di ammissione all'esame di Stato, l'abbreviazione per merito del percorso di studi, la composizione della Commissione giudicatrice e il saldo dei debiti formativi contratti negli anni precedenti. Per gli allievi con disabilità non si registrano modifiche rispetto alla normativa in vigore. In ogni caso un richiamo specifico è contenuto nell'articolo 3 comma 7 che ribadisce: "gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Art. 3.

Contenuto ed esito dell'esame

1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e' finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.

2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova e' espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed e' strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa e' a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova e' strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.

3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta e' predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
5. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Alla regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

2.10.2 ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ANNO SCOLASTICO

ISTITUTO

(tipo di istituto)

..... di

(denominazione)

(sede)

**ATTESTATO
DI CREDITO FORMATIVO (1)**

.....

Conferito a

Nato a (prov.)

il giorno 19

con la seguente votazione complessiva:

..... centesimi

(in lettere)

..... addi

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

2.10.3 VERBALE D'ESAME

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ANNO SCOLASTICO

Il presidente della commissione n.....operante nella scuola.....

CERTIFICA

che

(cognome e nome del candidato)

nato a Provinciail

ha dimostrato di possedere, in relazione al percorso degli studi seguito, le seguenti conoscenze, competenze (2)

.....
..... se

.....
..... se

.....
..... se

.....
..... se

.....
..... se

.....
..... se

con la votazione complessiva di /100, derivante dalla somma dei seguenti punteggi parziali (3):

Prove scritte / pratiche punti...../45

Colloquio punti..... /35

Credito scolastico punti: /20 E' la somma dei Punteggi attribuiti dal consiglio di classe in relazione all'esito degli ultimi tre anni scolastici del corso di studi ed eventuali crediti formativi documentati

Punteggio aggiunto punti...../5 E' attribuito dalla commissione a candidati particolarmente meritevoli e integra il punteggio totale conseguito nel limite massimo di 100 punti complessivi.

Crediti formativi documentati:

.....
.....
.....

Ulteriori specificazioni valutative della commissione con riferimento anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo:

.....
.....

Il corso di istruzione secondaria superiore cui si riferisce il certificato di credito formativo ha la durata di anni ed ha previsto piani didattici individualizzati/diversificati in vista di obiettivi educativi, formativi e professionali non riconducibili ai programmi ministeriali.

N.	Percorso didattico seguito ai sensi dell'art.13 del DPR 323/94 (4)	Anni del corso di studi	Durata oraria complessiva

Totale ore di insegnamento	
-----------------------------------	--

Ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito dall'alunno (5):

.....

Progressione negli studi:

Il titolo acquisito è riconosciuto dalle istituzioni scolastiche e dai centri di formazione professionale regionali nell'ambito degli accordi con le regioni.

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.

....., li...../...../....

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE



Note esplicative

Attestato di credito formativo rilasciato agli alunni che non conseguono il diploma di esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore.

(1) Rilasciato ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998; n. 323.

(2) Le conoscenze, le competenze e le capacità dell'alunno sono descritte specificando in quale ambito l'alunno può realizzare tali conoscenze, competenze e capacità.

Ad esempio:

A.B. ha un grave deficit uditivo, A.B. può lavorare in officina **SE** il segnale, di pericolo è indicato mediante segnali ottici anziché acustici;

C.D. ha un deficit intellettivo, C.D. può realizzare la mise en place **SE** l'ordine gli viene dato in modo chiaro e pacato e l'ambiente è tranquillo;

E.F. ha deficit sensoriale, E.F. sa utilizzare il programma di videoscrittura xxy (word) **SE** il computer è dotato di una apposita interfaccia.

(3) Le prove scritte/pratiche sono fatte contemporaneamente a quelle della classe di appartenenza o della classe frequentata. Inoltre:

- le prove scritte/pratiche e il colloquio devono essere omogenei al percorso svolto e coerenti con le competenze da accertare;
- le prove scritte/pratiche e il colloquio devono essere svolti con le stesse modalità utilizzate per le verifiche durante l'anno scolastico;
- la valutazione complessiva delle prove scritte/pratiche deve essere espressa in quarantacinquesimi e quella del colloquio in trentacinquesimi.

(4) La tabella è compilata a cura della scuola e riporta il percorso didattico seguito facendo riferimento al PEI. (art. 12 della legge 104/92)

(5) Indicare anche gli eventuali stages (simulati, protetti e/o non protetti) realizzati dall'alunno, le attività laboratoriali, particolarmente significative, svolte nella scuola (in serra, in cucina, in sala bar, in biblioteca, in editoria, ecc.) o anche percorsi significativi realizzati a scuola e/o con centri di formazione professionale e/o agenzie formative).

Parte III

APPENDICE NORMATIVA

"MISURE PER LA TUTELA GIUDIZIARIA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ VITTIME DI DISCRIMINAZIONI"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2006

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Art. 2

Nozione di discriminazione

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.

3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Art. 3

Tutela giurisdizionale

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Art. 4.

Legittimazione ad agire

1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.

2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.

3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.

LEGGE 4 AGOSTO 1977, N. 517

Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

Le "radici" dell'integrazione scolastica

"Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite"

La Legge 517/77 consente l'accesso alle scuole elementari art. 2 e medie inferiori art. 7 degli allievi in situazione di handicap. Inoltre prevede gli strumenti necessari per adempiere a tale obbligo: insegnanti di sostegno specializzati e numero di alunni per classe non superiore a 20, interventi specialistici dello Stato e degli Enti locali.

Articoli di riferimento:

Art. 2. (scuola elementare)

Art. 7. (scuola media)

Art. 10. (scuole speciali sordomuti)

Art. 2.

Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Il Collegio dei Docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo della attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

Art. 7

Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali.

Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di 20 alunni.

In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.

Le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al precedente quinto comma.

Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.

Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

Art. 10

L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Sono abrogati l'articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928 n 577 e l'articolo 407, del regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo.

Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 20 marzo 1971, n. 118.

Legge 5/02/1992, n.104.

LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.

Art. 1

Finalità

1. La Repubblica:
 - a. garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
 - b. previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
 - c. persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
 - d. predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Art. 2

Principi generali

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Art. 3

Soggetti aventi diritto

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Art. 8

Inserimento ed integrazione sociale

L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

- a. interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
- b. servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
- c. interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- d. provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
- e. adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
- f. misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
- g. provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
- h. affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
- i. organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
- l. istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal ministro della sanità, di concerto con il ministro per gli affari sociali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- m. organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

Art. 12

Diritto all'educazione e all'istruzione

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psicopedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

Aggiornamento: Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che " il presente art.12 comma 5 va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l' esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed alla integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge , non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della

legge stessa, ma é effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12 . In attesa dell' adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.

Art. 13

Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
 - a. la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. a tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati agli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
 - b. la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
 - c. la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
 - d. l'attribuzione, con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti.
 - e. la sperimentazione di cui al decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
6. *bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università non garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.*

Art. 14

Modalità di attuazione dell'integrazione

1. Il ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del presidente della repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. il ministro della pubblica istruzione provvede altresì:
 - a. all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
 - b. all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
 - c. a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;
 - e. nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. i docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alla scuola di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del presidente della repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione é consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

Art. 15

Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale é istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.

Art. 16

Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti é indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. *Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. E' consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.*
5. *bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo.*

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 FEBBRAIO 1994

Publicato la prima volta nella G.U. 6 aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è stato ripubblicato, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n. 87)

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETA

"Atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare i compiti delle unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali in relazione alla predisposizione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"

1. Attività delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a che le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali, nell'ambito dei servizi istituiti ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14, primo comma, lettera e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, resi anche tramite strutture universitarie con le quali le regioni o le province stesse abbiano stipulato specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero avvalendosi delle strutture di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, operanti secondo le modalità richiamate nell'art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assicurino l'intervento medico cognitivo sull'alunno in situazione di handicap, necessario per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, da articolarsi nella compilazione:
 1. di una diagnosi funzionale del soggetto;
 2. di un profilo dinamico funzionale dello stesso;
 3. per quanto di competenza, di un piano educativo individualizzato, destinato allo stesso alunno in situazione di handicap.

2. Individuazione dell'alunno come persona handicappata

1. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni.

3. Diagnosi funzionale

1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.
2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli

elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:

1. i dati anagrafici del soggetto;
 2. i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).
3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola necessariamente nei seguenti accertamenti:
1. l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero a sedici anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze riabilitative;
 2. diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell'art. 3, comma 2: la stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali dell'infermità indicando la previsione dell'evoluzione naturale.
4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:
1. cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;
 2. affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;
 3. linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;
 4. sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;
 5. motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;
 6. neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale;
 7. autonomia personale e sociale.
5. Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una documentazione nella forma della scheda riepilogativa del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "A" al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene, inoltre, riportata la diagnosi funzionale redatta in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.

4. Profilo dinamico funzionale

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.
2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all'articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.
3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:
 1. la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività;
 2. l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:
 1. b.1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse;
 2. b.2) affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sé, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;

3. b.3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;
 4. b.4) linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;
 5. b.5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile;
 6. b.6) motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate;
 7. b.7) neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità intellettuale e all'organizzazione spazio-temporale;
 8. b.8) autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;
 9. b.9) apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età prescolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.).
4. In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore, il personale di cui agli articoli precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo restando che il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
 5. Degli accertamenti sopra indicati, viene redatta dalla unità multidisciplinare della unità sanitaria locale, in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà parentale una documentazione nella forma della scheda riepilogativa, del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "B" al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda, sarà, inoltre, riportato il profilo dinamico funzionale redatto in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti e relativo alle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno.

5. Piano educativo individualizzato

1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.
2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.
3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.
4. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

6. Verifiche

1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i

- soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.
2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale.
 3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.

7. Vigilanza

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite i propri servizi, esercitano la vigilanza sulle unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali, perché diano la piena e qualificata collaborazione agli operatori della scuola e alle famiglie, al fine di dare attuazione al diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap, previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

Nuove norme per gli alunni con handicap

La Legge Finanziaria per il 2003 (articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) ha previsto l'approvazione di un nuovo regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap. Il Regolamento è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2006, n. 185, pubblicato il 19 maggio 2006 in Gazzetta Ufficiale.

Le novità:

L'accertamento è disposto dalle Aziende Asl su richiesta documentata dei genitori (o di chi ne esercita la potestà parentale). L'accertamento è collegiale nel rispetto di quanto già previsto dalla Legge 104/1992 (art. 12 e 13).

Gli accertamenti devono essere effettuati in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, deve riportare reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima. Il verbale può recare anche termini di rivedibilità.

Questi accertamenti sono propedeutici alla redazione della **diagnosi funzionale** dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare già attiva presso le Aziende Usl.

Successivamente il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, per poter consentire la tempestiva attivazione delle azioni di sostegno.

Alla redazione del verbale e della diagnosi funzionale fa seguito la redazione del profilo **dinamico funzionale** e del **piano educativo individualizzato**. In quest'ultimo devono essere formulate anche le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.

Per gli alunni con **handicap di particolare gravità** l'Ufficio Scolastico Regionale può disporre l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni previsto dalla normativa vigente.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 23 FEBBRAIO 2006, N. 185

*"Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289."
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, a norma di quanto previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 2

Modalità e criteri

1. Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.
3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 3

Attivazione delle forme di integrazione e di sostegno

2. Alle attività di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 2 fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
3. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.
4. Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie, nel quadro delle finalità della legislazione nazionale e regionale vigente in materia adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi, ai sensi del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati ed alla influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.

Art. 4

Situazione di handicap di particolare gravità ed autorizzazione al funzionamento dei posti di sostegno in deroga

1. L'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disposta dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico

Regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravità di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto.

MIUR CIRCOLARE MINISTERIALE N. 4 15/01/2009 *Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, riguardanti l'anno scolastico 2009/2010*

Art.9

Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte della famiglia, della certificazione rilasciata dalla Asl di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23 febbraio 2006, n. 185.

Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l'unità multidisciplinare di cui all'art. 4 del DPR 24 febbraio 1994 al fine di predisporre il profilo dinamico dell'alunno iscritto e di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato, anche per procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale.

Si ricorda che agli alunni con disabilità è consentito di completare l'obbligo di istruzione anche fino al compimento del 18° anno di età (legge 5 febbraio 1992, n.104, art. 14, comma 1, lettera c e Sentenza corte Cost. n° 226/01).

Si rammenta inoltre che detti alunni, qualora agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo non conseguano il diploma, ma l'attestato comprovante i crediti formativi maturati, se non hanno superato il 18° anno di età, hanno titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado sulla base del semplice predetto attestato (OM n. 90/01, art. 11, comma 12).
(...)

IL DIRETTORE GENERALE

MIUR, SCHEMA REGOLAMENTO "COORDINAMENTO DELLE NORME VIGENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI" DEL 13.03.2009

Art. 9.

Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del decreto legislativo n. 297 del 1994.
 5. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle

competenze, conoscenze e capacità, anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Art. 10

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Art. 11

Valutazione degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni ai fini della valutazione periodica e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 ha una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

ACCORDO QUADRO STATO-REGIONI DEL 20 MARZO 2008

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull'intero territorio nazionale l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia e degli asili nido. L'offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Art. 2

I fondi statali per il funzionamento delle sezioni primavera sono assegnati agli Uffici scolastici regionali, i quali, sulla base di apposite intese con le rispettive Regioni e di criteri forniti dal Ministero della pubblica istruzione, sentite le rappresentanze degli Enti locali, provvedono alla programmazione e alla gestione complessiva delle sezioni, nel rispetto dei criteri contenuti nel presente accordo, in base alle seguenti linee operative:

- a) nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, per l'anno scolastico 2008-2009 in via prioritaria sono ammesse le sezioni primavera già funzionanti nell'anno scolastico 2007-2008, finanziate con il contributo statale o regionale, per le quali permangano i requisiti iniziali di ammissione;
- b) le intese regionali sono definite di norma entro il mese di aprile 2008 e comunque in tempo utile per attivare la programmazione e le procedure di ammissione dei progetti;
- c) possono essere ammesse al funzionamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie regionali e degli eventuali residui statali, nuove sezioni i cui requisiti di accesso sono definiti con le intese regionali di cui al successivo articolo 3;
- d) gli eventuali residui statali sono destinati al funzionamento di sezioni nel medesimo territorio regionale.

Art. 3

I gestori di scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, di asili nido comunali o gestiti da soggetti in convenzione appositamente autorizzati, possono partecipare all'attivazione di nuovi servizi per le sezioni primavera, secondo i seguenti criteri:

- a) per nuove sezioni da ammettere in base alla disponibilità di risorse finanziarie accertate, è richiesta la presentazione di apposito progetto educativo, tramite specifica istanza da produrre nei termini e secondo le modalità definite dall'intesa regionale;

b) le richieste di ammissione vengono valutate dall'apposito Tavolo tecnico regionale interistituzionale di cui alle successive indicazioni.

Art. 4

Lo Stato, le Regioni e i Comuni, concorrono al funzionamento del servizio delle sezioni primavera sulla base delle rispettive risorse finanziarie sotto indicate:

- a) il Ministero della pubblica istruzione mette a disposizione per l'esercizio 2008 la somma di 19 milioni di euro;
- b) il Ministero delle politiche per la famiglia mette a disposizione per l'esercizio 2008 la somma di 10 milioni di euro;
- c) il Ministero della solidarietà sociale si riserva di mettere a disposizione per l'esercizio 2008 una quota di risorse finanziarie determinata in base alle disponibilità di bilancio successivamente accertate;
- d) ciascuna Regione concorre al funzionamento delle sezioni primavera con proprio contributo finanziario che viene quantificato in sede di definizione dell'intesa regionale di cui al precedente articolo 2;
- e) i comuni concorrono al funzionamento delle sezioni primavera con proprio apporto di risorse strumentali e umane, e di servizi autonomamente definito.

Art. 5

Al fine di sostenere la qualificazione del servizio educativo e la valutazione del suo processo di attuazione, anche nella prospettiva di un suo potenziamento e di una sua espansione sul territorio, sono confermati i sotto elencati organismi di supporto, previsti al punto 9 dell'accordo del 14 giugno 2007:

- a) in sede nazionale, il Gruppo paritetico nazionale, istituito quale cabina di regia del progetto, con funzioni di raccordo e coordinamento, che potrà avvalersi delle competenze tecniche messe a disposizione dai diversi partner istituzionali, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, anche in relazione alla individuazione delle priorità degli interventi finanziari statali e dei criteri di qualificazione del progetto;
- b) in sede regionale, il Tavolo tecnico di valutazione e confronto, istituito sulla base delle modalità definite dalle singole Regioni, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza;
- c) in sede locale il Comune è riconosciuto come soggetto "regolatore" della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e formazione regionale. L'eventuale avvio di nuove sezioni avviene con le modalità previste dal punto 6 dell'accordo 14.6.2007.

Il presente Accordo ha validità per il 2008-2009.

ACCORDO OPERATIVO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI (ASL n. 2 Delibera Direttore Generale 727/2008)

❖ **COMUNI AMBITO TERRITORIALE N. 4**

❖ **AZIENDA USL N. 2 – DISTRETTO SANITARIO N. 3 – MEDIA VALLE DEL TEVERE**

❖ **DIRIGENZE SCOLASTICHE AMBITO TERRITORIALE N. 4**

PREMESSA

Il presente Accordo Operativo relativo all'integrazione scolastica, definisce i rapporti tra i Comuni dell'Ambito Territoriale n. 4, l'Azienda USL 2 – Perugia – Distretto della Media valle del Tevere e le Dirigenze Scolastiche di ogni ordine e grado afferenti all'Ambito Territoriale n. 4 e nasce da un percorso di confronto operativo interistituzionale in merito alla condivisione della programmazione e progettazione di interventi sul mondo giovanile.

Nell'ambito di questo confronto, sono state avviate alcune riflessioni che hanno portato alla definizione delle priorità del gruppo interistituzionale tra le prime è emersa la tematica dell'integrazione scolastica degli alunni disabili.

La riflessione scaturisce dalla necessità di superare la frammentazione degli interventi e, pertanto, la disomogeneità delle risposte, per promuovere, favorire e garantire il processo di integrazione dei soggetti disabili all'interno del sistema scolastico per tutto l'arco dell'età evolutiva e comunque fino alla conclusione del percorso scolastico.

Il gruppo si è confrontato e misurato con la significativa evoluzione normativa di questi ultimi dieci anni, che ha prodotto mutamenti sotto il profilo degli assetti istituzionali, organizzativo – gestionali.

Il presente documento ha anche l'intento di rafforzare quel processo culturale che già da tempo ha coinvolto tutte le Istituzioni del territorio, impegnate nella gestione condivisa delle varie problematiche.

Un Accordo Operativo, dunque, che si connota quale strumento comune, che delinea ruoli e competenze di ciascun soggetto preposto alla garanzia del diritto allo studio di tutti, nelle more della definizione del più ampio quadro di integrazione socio – sanitaria che dovrà essere stipulato tra l'Ambito Territoriale n. 4 e ASL n. 2 – Distretto Sanitario n. 3.

Il Tavolo tecnico interistituzionale in adempimento della normativa vigente in ambito sanitario, socio – assistenziale – educativo e socio – sanitario e scolastico ha fatto riferimento alla normativa di cui in allegato.

L'Accordo vuole essere, inoltre, un primo momento di incontro e di lavoro in sinergia per poi attivare i percorsi per la programmazione e le progettazioni condivise di interventi sul mondo giovanile.

OBIETTIVI

1. **PROMUOVERE** azioni preventive, riabilitative, educative e sociali finalizzate a dare agli alunni disabili risposte adeguate ai bisogni espressi, attraverso la rilevazione e l'individuazione, quanto più precoce possibile, delle difficoltà di relazione, di comportamento, di apprendimento derivanti da cause di origine organica, funzionale e sociale.
2. **REALIZZARE** progetti integrati di intervento, ai quali tutte le istituzioni preposte sono tenute a dare attuazione.
3. **ATTIVARE** risorse rispetto ai bisogni espressi ed emergenti, che, anche dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, possono contribuire a valorizzare le abilità acquisite da ciascun soggetto, permettendo così continuità scolastica e favorire l'inserimento lavorativo.
4. **ATTIVARE** iniziative e modalità di aggiornamento e di formazione che vedono coinvolti gli operatori degli Enti firmatari, nella ricerca di metodologie di intervento per la ricostruzione di una reale integrazione degli alunni in situazione di disabilità.

I SOGGETTI ISTITUZIONALI

- COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 4 (COMUNI DI COLLAZZONE, DERUTA, FRATTA TODINA, MARSCIANO, MASSA MARTANA, MONTECASTELLO VIBIO, SAN VENANZO, TODI)
- AZIENDA USL N. 2 – DISTRETTO SANITARIO N. 3 – MEDIA VALLE DEL TEVERE
- DIRIGENZE SCOLASTICHE DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 4:
 1. ISTITUTO COMPRENSIVO "MAMELI" DI DERUTA
 2. ISTITUTO D'ARTE "MAGNINI" DI DERUTA
 3. ISTITUTO COMPRENSIVO MASSA MARTANA
 4. DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO "IV NOVEMBRE" DI MARSCIANO
 5. DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO DI MARSCIANO
 6. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVATORELLI" DI MARSCIANO
 7. ISTITUTO ISTRUZIONE I GRADO "B. MONETA" DI MARSCIANO
 8. DIREZIONE DIDATTICA DI TODI
 9. ISTITUTO ISTRUZIONE I GRADO "COCCHI – AOSTA" DI TODI
 10. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. CIUFFELLI" DI TODI
 11. I.T.C.G. "EINAUDI" DI TODI
 12. LICEO GINNASIO "JACOPONE" DA TODI
 13. ISTITUTO COMPRENSIVO "D. ALIGHIERI" DI SAN VENANZO

RUOLO DELLA FAMIGLIA

La famiglia pur non essendo soggetto firmatario del presente accordo ha un imprescindibile ruolo nella collaborazione e condivisione del progetto d'intervento per la realizzazione dell'integrazione scolastica e sociale e, a favore degli alunni disabili.

L'impegno della famiglia, la sua collaborazione, dunque, sono fondamentali per:

- Attivare l'iter procedurale necessario all'avvio del processo di integrazione;
- Mettere in atto azioni tese a garantire e rafforzare lo sviluppo armonico dell'alunno disabile e la sua crescita culturale.

La famiglia, pertanto, è necessariamente coinvolta in ogni fase del processo di integrazione.

Il contesto familiare deve essere quindi sostenuto da tutti i soggetti impegnati nella progettazione, in modo che possa crescere e sperimentarsi come entità educativa dalla quale non si può e non si deve prescindere.

COMPETENZE ISTITUZIONALI

AZIENDA USL N. 2 – PERUGIA – DISTRETTO 3 – MVT

(Centro di Salute, Servizio Riabilitazione Età Evolutiva, Centro di Salute Mentale, Ufficio Invalidi Civili, Commissione L. 104/92, Unità Multidisciplinare Minori).

1. CENTRO DI SALUTE (CdS) Il Servizio Sociale del CdS è la porta d'accesso al cittadino nell'area socio – sanitaria e costituisce l'interfaccia con i Servizi Sociali Comunali e l'Ufficio di Cittadinanza;

- Fornisce le prestazioni di segretario/consulenza sociale e orientamento nella rete dei servizi territoriali;
- Garantisce l'attivazione dell'UMV minori come da DGR 441/04 nei comuni di Deruta e di Marciano; mentre nei comuni di Collazione, Fratta Todina, Massa Martana, Montecastello Vibio, San Venenzo, Todi, le funzioni socio – sanitarie sono svolte dal Servizio Sociale Comunale;
- Svolge attività di promozione ed educazione alla salute nell'area specifica;
- Collabora con i Servizi socio – assistenziali dei Comuni dell'Ambito e le Scuole dell'Ambito per la promozione e la organizzazione dei progetti integrati di formazione e aggiornamento su tematiche relative alla disabilità.

2. SERVIZIO RIABILITAZIONE ETA' EVOLUTIVA (SREE) è punto di accesso per l'accoglienza della domanda e per la valutazione dei bisogni sanitari e socio – sanitari in età 0-18 (per i disturbi psicopatologici in età evolutiva 15-18 anni interviene il Centro di Salute Mentale – Vedi punto 3).

- Provvede ad attivare, su richiesta della famiglia e tramite l'Assistente Sociale, l'Unità di Valutazione Multidisciplinare Minori distrettuale.
- Redige la Diagnosi Funzionale che viene ratificata dall'Unità Multidisciplinare Minori distrettuale.
- Collabora con la scuola e la famiglia alla elaborazione e/o aggiornamento del Profilo Dinamico – Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.
- Attua la presa in carico per la realizzazione di un progetto globale personalizzato integrandosi con l'azione educativa nella scuola.
- Prescrive, per quanto di competenza, ai sensi della normativa vigente, gli ausili necessari all'alunno, nell'ambito del Piano Educativo Individualizzato.
- Svolge attività di consulenza e collaborazione alla scuola per problematiche inerenti il presente accordo.

3. CENTRO DI SALUTE MENTALE (CSM) è punto di accesso per l'accoglienza, la valutazione e la presa in carico per i disturbi psicopatologici in età evolutiva, riferiti alla fascia di età 15-18 anni.

- Attua la presa in carico per la realizzazione di un progetto globale personalizzato integrandosi con l'azione educativa della scuola.

- Collabora con il Servizio Riabilitazione Eta' Evolutiva e con la scuola per la continuità del processo scolastico del minore.

4. UFFICIO INVALIDI CIVILI ASL accoglie la richiesta di accertamento handicap L.104/92

- 5. **LA COMMISSIONE L.104/92** valuta il minore e provvede a produrre il Verbale di accertamento Handicap con relativa modulazione di gravità.

6. UNITA' MULTIDISCIPLINARE DI VALUTAZIONE MINORI (UMVEE) (DGR n.441/04)

- Strumento interistituzionale di valutazione, svolge attività di coordinamento e valutazione della progettualità nell'area dell'età evolutiva. Svolge supporto e valutazione dei progetti complessi, verifica e valuta l'appropriatezza del progetto globale individuale.

ISTITUZIONE SCOLASTICA (SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO)

- Informa la famiglia delle rilevate particolari difficoltà di apprendimento e/o relazionali e la consiglia di contattare i Servizi Territoriali dell'Azienda USL n. 2 (MMG, Pediatri di libera scelta, SREE, CSM, CdS).
- Invita la famiglia a contattare i servizi Territoriali dell'Azienda USL per attivare le pratiche necessarie all'aggiornamento della documentazione dell'alunno disabile, al passaggio tra un ordine di scuola e l'altro.
- Provvede a trasmettere all'Ufficio Scolastico regionale la documentazione relativa agli alunni disabili per l'assegnazione degli organici e gli eventuali provvedimenti di competenza. GLH di Istituto finalizzato a programmare, verificare, adottare strategie di integrazione nelle varie situazioni di cui è parte integrante la famiglia.
- Collabora con gli operatori dei competenti Servizi Territoriali e la famiglia alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.
- Programma di norma tre incontri annuali, per la stesura e la verifica intermedia e conclusiva del Piano Educativo Individualizzato ai quali dovranno partecipare: l'equipe dei Servizi dell'Eta' Evolutiva (SREE e CSM), assistenti sociali Comuni/Asl, l'Educatore dell'A.T. n.4. gli insegnanti di classe, il Dirigente Scolastico o un suo rappresentante e la famiglia.
- Collabora con i Servizi Sociali e Sanitari Territoriali per l'individuazione di interventi volti alla realizzazione di specifici progetti individuali e/o d'Istituto.
- Cura la raccolta della documentazione di ogni esperienza scolastica ed extrascolastica dell'alunno in un fascicolo personale, che lo accompagna al passaggio dei vari ordini di scuola, in un processo di continuità istituzionale, didattica e pedagogica.
- Provvede tramite il Dirigente Scolastico, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, alla nomina di Collaboratori Scolastici con funzioni aggiuntive (per esigenze di particolare disagio e cura della persona) e assicura il diritto all'assistenza in collaborazione con ASL, Comune e Ambito, mediante ogni possibile forma di articolazione e organizzazione del lavoro.
- Collabora con i Servizi socio – sanitari del distretto e con i servizi socio – assistenziali dei comuni dell'Ambito per la promozione e la organizzazione di progetti integrati di formazione e aggiornamento su tematiche relative alla disabilità

COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 4

- Il Comune fornisce il servizio di supporto scolastico, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse del bilancio, finalizzato all'integrazione degli alunni disabili attraverso interventi che integrino e supportino l'assistenza specialistica fornita dagli Enti preposti, da svolgersi con personale sia all'interno che all'esterno della scuola come secondo segmento della più articolata assistenza alla autonomia ed alla comunicazione personale. Il Servizio Sociale in capo ai comuni su richiesta del GLH operativo, di cui deve far parte il Coordinatore dell'UMVee e l'Assistente Sociale competente territorialmente nonché un rappresentante dei genitori, propone l'assistenza ad personam e attiva l'UMVEE alla quale partecipa anche l'Assistente Sociale, individuato dal Comune competente, quale componente dell'UMV medesima e l'Educatore dell'A.T. n.4. L'operatore ad personam dovrà partecipare agli incontri del GLH operativo di ciascun alunno portatore di handicap.

- Il comune fornisce il servizio di trasporto sociale speciale ai sensi del DGR n.21/05 e materiale didattico e strumentale, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse del bilancio, atti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico/formativo degli alunni disabili residenti nel comune dell'interessato.
- Il Servizio Sociale in capo ai comuni, nei territori dove i comuni svolgono le attività socio – sanitarie, con gli organi scolastici ed i Servizi della ASL partecipa all'attività del GLH, mettendo a disposizione le proprie competenze professionali per la elaborazione e la gestione annuale del Piano Educativo Individualizzato, assicurando così l'armonizzazione dei diversi interventi nel rispetto dei ruoli e delle competenze demandate a ciascun soggetto istituzionale.
- Partecipano all'Unità di Valutazione Multidisciplinare.
- Definiscono, attraverso il Servizio di Accompagnamento al lavoro, iniziative volte a favorire il raccordo tra Scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.
- Collaborano con i Servizi socio – sanitari del distretto e con le Scuole dell'Ambito per la promozione e la organizzazione di progetti integrati di formazione e aggiornamento su tematiche relative alla disabilità.

TEMPI E PROCEDURE

- Per gli alunni di nuova iscrizione entro il mese di gennaio di ogni anno e per i casi rilevati entro l'anno, la scuola dovrà sollecitare la famiglia ad attivare la procedura per l'accertamento di handicap presso gli Uffici Invalidi Civili ASL per consentire all'UMVee la formulazione della Diagnosi Funzionale.
- La Diagnosi Funzionale, per le situazioni già in possesso della L. 104/92-scuola, dovrà essere aggiornata da parte dell'UMVee, ad ogni passaggio dell'alunno ai vari ordini scolastici, entro il termine dell'anno scolastico in corso, salvo richiesta specifica del GLH operativo in special modo durante i cinque anni della Scuola Primaria. L'aggiornamento della Diagnosi Funzionale deve essere richiesto alla UMVee dalla famiglia attraverso i servizi socio-sanitari e andrà redatto entro il termine dell'anno scolastico in corso.
- La scuola concorda con l'UMVee e i Servizi Sanitari ASL gli incontri per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale che dovrà essere redatto entro il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Il Profilo Dinamico Funzionale va aggiornato secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
- Entro il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento la scuola redige, in collaborazione con i Servizi Sanitari, Sociali, Assistenziali e la famiglia, il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Le verifiche del Piano Educativo Individualizzato verranno effettuate di norma nei mesi di ottobre, febbraio e maggio.
- La richiesta di assistenza ad personam, erogata dai comuni ai sensi della legislazione vigente sarà presentata dal GLH operativo al Servizio Sociale dei comuni all'inizio dell'anno scolastico, quando la scuola sarà in grado di fornirgli ore definitive dell'organico di fatto assegnate al sostegno.

VERIFICA DELL'ACCORDO

Viene costituita una Commissione permanente composta da rappresentanti degli Enti firmatari del presente Accordo con i seguenti compiti:

1. Verificare e garantire la corretta applicazione del presente Accordo;
2. Apportare eventuali modifiche ed integrazioni condivise da tutti i soggetti firmatari, al fine di migliorarne ed adeguarne l'applicazione, purché non vengano alterati i principi fondamentali dell'Accordo stesso.

VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente Accordo Operativo ha validità per tre anni, con verifica in itinere da parte della Commissione permanente nominata dal precedente comma.

Il presente Accordo Operativo, alla sua scadenza, potrà essere rinnovato.

Gli Enti firmatari si impegnano a prevedere annualmente nei propri bilanci, compatibilmente con la disponibilità di risorse ed in relazione ai bisogni di integrazione, i fondi necessari alla realizzazione degli impegni previsti nel presente accordo.

Allegato n. 1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- L. 517 del 04.08.1977 "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di

- riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico".
- D.P.R. 616 del 24.07.1977 " Trasferimento e delega di funzioni amministrative dello Stato a Regioni, Province e Comuni".
 - L. 104 del 05.02.1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate".
 - D.M. 09.07.1992 "Indicazione sui criteri per la stipula di accordi di programma fra l'Amministrazione Scolastica, Enti Locali ed ASL concernenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap".
 - D.P.R. 297 del 24.02.1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap".
 - L.R. 3 del 23.01.1997 « Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali".
 - D.lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo 1 della L. n. 59 del 15.03.1997".
 - L. 124 del 03.05.1999 "Trasferimento del personale degli Enti Locali alle dipendenze dello Stato".
 - D.lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
 - L. 328 del 08.11.2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
 - D.P.C.M. 14.2.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria"
 - Circolare del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 3390 del 30.11.2001 "Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap".
 - L. 289 del 27.12.2002 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziari 2003).
 - L.R. 28 del 16.12.2002 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio".
 - D.G.R. 441 del 21.04.2004 "Ruolo composizione e livelli di coordinamento delle Unità Multidisciplinari di Valutazione Disabili per l'età adulta".
 - D.G.R. 548 del 12.05.2004 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14.01,2001".
 - D.G.R. 21 del 12.01.2005 "Approvazione dell'atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio – sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14.02.2001".
 - D.P.C.M. 185 del 23.02.2006 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
 - D.G.R. 2288 del 20.12.2006 "Attuazione DPCM 23.02.06 n. 185 relativo a: Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 25. C.7, L. 27.12.2002 n. 289".
 - D.G.R. 1175 del 14.02.2007: Costituzione di un Gruppo Tecnico Regionale di coordinamento per l'applicazione della DGR n. 2288 del 20.12.06 in attuazione del DPCM n. 185 del 23.2.2006.

INDICE

Introduzione	
1. Prefazione	p. 3
2. Introduzione	p. 4
3. Rete scolastica	p. 5
PARTE I AMBITO ORGANIZZATIVO	p. 7
1.1 Il gruppo di ricerca-azione della rete di Todì	p. 8
<i>Tabella 1. Questionario</i>	p. 9
1.2 L'idea di inclusione	p. 11
1.3 Costruzione del Piano di Azione	p. 15
1.4 Caratteristiche dei tre ordini di scuola	p. 16
1.5 Una scuola inclusiva si organizza, accoglie e valorizza	p. 17
1.6 Organi preposti alla realizzazione di un POF inclusivo	p. 18
<i>Esempio modulistica per la convocazione del GLH operativo</i>	p. 20
<i>Modello di verbale del GLH operativo</i>	p. 21
1.7 Personale preposto alla realizzazione di un POF inclusivo	p. 24
PARTE II AMBITO DIDATTICO	p. 27
Introduzione	p. 28
2.1 Protocollo di Accoglienza	p. 29
2.2 Scheda di Osservazione	p. 33
2.3 Programmazione di Classe	p. 35
2.4 PEI (modelli relativi ai vari ordini di scuola)	p. 40
2.4.a Specificità della programmazione didattica Sec. II grado	p. 48
2.5 Scheda Monitoraggio PEI	p. 62
2.6 Relazione Finale (modelli relativi ai vari ordini di scuola)	p. 63
2.7 Fascicolo Personale	p. 73
2.8 Progetto – Ponte	p. 75
2.9 Indicatori per valutare	p. 87
2.10 ESAMI DI STATO	p. 90
Attestato Credito Formativo	p. 97
Verbale Esami di Stato	p. 98
PARTE III APPENDICE NORMATIVA	p. 101
L. n. 67 1/03/2006	p. 103
L. n. 517 4/08/1977	p. 105
L. n. 104 5/02/1992	p. 111
D.P.R. 24/ 02/1994	p. 114
D.P.C.M. n.185 23/02/2006	p. 116
C.M. n.4 15/01/2009	p. 116
Schema Regolamento 13/03/2009	p. 118
<i>Intesa Governo Regioni Provincie 20/03/2008</i>	p. 117
<i>Accordo Operativo territoriale</i>	p. 118